



Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

**RACCOMANDAZIONI PER UNA
CONDOTTA RESPONSABILE D'IMPRESA
IN UN CONTESTO GLOBALE**



**Riunione ministeriale OCSE
25 maggio 2011**

LINEE GUIDA OCSE DESTINATE ALLE IMPRESE MULTINAZIONALI

RACCOMANDAZIONI PER UNA CONDOTTA RESPONSABILE

D'IMPRESA IN UN CONTESTO GLOBALE

2011

Le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali costituiscono parte della Dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali. La presente brochure riporta le modifiche alle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e la Decisione del Consiglio correlata, adottate dai quarantadue governi aderenti alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali del 25 maggio 2011 in occasione della Riunione ministeriale dell'OCSE 2011.

Indice

| | |
|---|----|
| DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI | 4 |
| <i>Parte I</i> | 7 |
| Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Testo e commenti | 7 |
| Prefazione | 9 |
| I. Concetti e principi | 11 |
| II. Principi generali | 13 |
| Commenti ai principi generali | 15 |
| III. Divulgazione di informazioni | 19 |
| Commenti alla divulgazione di informazioni | 21 |
| IV. Diritti umani | 23 |
| Commenti ai diritti umani | 23 |
| V. Occupazione e relazioni industriali | 26 |
| Commenti all'occupazione e alle relazioni industriali | 28 |
| VI. Ambiente | 32 |
| Commenti al capitolo sull'ambiente | 33 |
| VII. Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione | 36 |
| Commenti alla lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione | 37 |
| VIII. Interessi del consumatore | 39 |
| Commenti agli interessi del consumatore | 40 |
| IX. Scienza e tecnologia | 42 |
| Commenti a scienza e tecnologia | 43 |
| X. Concorrenza | 44 |
| Commenti alla concorrenza | 44 |
| XI. Fiscalità | 46 |
| Commenti alla fiscalità | 46 |
| <i>Parte II</i> | 50 |
| Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali | 50 |
| Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali | 51 |
| Indicazioni procedurali | 54 |
| Commenti alle procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali | 59 |
| I. Commenti alle Indicazioni procedurali per i PCN | 60 |
| II. Commenti alle Indicazioni procedurali per il Comitato Investimenti | 67 |

DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI E LE IMPRESE MULTINAZIONALI

25 maggio 2011

I GOVERNI ADERENTI¹

CONSIDERANDO:

- che gli investimenti internazionali rivestono un ruolo di primaria importanza nell'economia mondiale e hanno contribuito in misura considerevole allo sviluppo dei rispettivi paesi;
- che le imprese multinazionali svolgono un ruolo importante nel processo di tali investimenti;
- che la cooperazione internazionale può migliorare il clima degli investimenti esteri, favorire il contributo positivo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, sociale e ambientale e minimizzare e risolvere le difficoltà che possono derivare dalle loro operazioni;
- che i vantaggi della cooperazione internazionale possono essere accresciuti affrontando le questioni concernenti gli investimenti internazionali e le imprese multinazionali attraverso un quadro equilibrato di strumenti correlati;

DICHIARANO:

-
1. Al 25 maggio 2011, i governi aderenti sono quelli di tutti i paesi Membri dell'OCSE nonché di Argentina, Brasile, Egitto, Lettonia, Lituania, Marocco, Perù e Romania. La Comunità Europea è stata invitata ad associarsi alla sezione sul Trattamento nazionale per gli argomenti di sua competenza.

- Linee Guida destinate alle imprese multinazionali
- I. Che essi raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali che operano nei loro territori o a partire da essi, di osservare le *Linee Guida* di cui all'Allegato 1 della presente², tenendo conto delle considerazioni e precisazioni contenute nella prefazione, che ne costituiscono parte integrante;
- Trattamento nazionale
- II. 1. Che i governi aderenti, compatibilmente con l'esigenza di mantenere l'ordine pubblico, proteggere gli interessi essenziali alla propria sicurezza e assolvere gli impegni concernenti la pace e la sicurezza internazionale, dovrebbero accordare alle imprese che operano nei loro territori e che sono possedute o controllate direttamente o indirettamente da soggetti di altro governo aderente (da qui in poi denominate "Imprese sottoposte a controllo estero") un trattamento conforme ai loro regolamenti, leggi e pratiche amministrative, che sia conforme al diritto internazionale e non meno favorevole di quello accordato alle imprese nazionali in circostanze analoghe (da qui in poi denominato "Trattamento nazionale");
2. Che i governi aderenti prenderanno in considerazione la possibilità di applicare il "Trattamento nazionale" a paesi diversi dai governi aderenti;
3. Che i governi aderenti si adopereranno affinché le loro suddivisioni territoriali applichino il "Trattamento nazionale";
4. Che la Dichiarazione non concerne il diritto di ogni governo aderente di disciplinare l'ammissione di investimenti esteri o le condizioni per la costituzione di imprese estere;

2. Il testo delle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali è riportato nella Parte I del presente documento.

| | |
|--|--|
| Obblighi contraddittori | III. Che essi coopereranno per prevenire o attenuare l'imposizione di obblighi contraddittori alle imprese multinazionali e che terranno conto delle considerazioni generali e delle soluzioni pratiche come riportate nell'Allegato 2 del presente documento ³ ; |
| Incentivi e disincentivi all'investimento internazionale | <p>IV. 1. Che riconoscono la necessità di rafforzare la cooperazione nel campo degli investimenti internazionali diretti;</p> <p>2. Che accettano, pertanto, la necessità di riconoscere il giusto peso agli interessi dei governi aderenti colpiti dagli effetti di specifici regolamenti, leggi e pratiche amministrative in questo campo (chiamate qui di seguito "misure") che forniscono incentivi e disincentivi formali agli investimenti internazionali diretti;</p> <p>3. Che i governi aderenti si impegneranno per rendere il più possibile trasparenti tali misure, in modo che l'importanza e le finalità possano essere accertate e le relative informazioni possano essere rapidamente disponibili;</p> |
| Procedure di consultazione | V. Che sono pronti a consultarsi reciprocamente sulle questioni di cui sopra, conformemente alle Decisioni del Consiglio in materia; |
| Riesame | VI. Che verificheranno periodicamente le suddette questioni, allo scopo di rendere più efficace la cooperazione economica internazionale tra i governi aderenti sulle questioni relative agli investimenti internazionali e alle imprese multinazionali. |

3. Il testo delle Considerazioni generali e modalità pratiche, relativo agli obblighi contraddittori imposti alle imprese multinazionali, è disponibile nel seguente sito web dell'OCSE: www.oecd.org/daf/investment.

Parte I

**Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
Testo e commenti**

Nota del Segretariato: i commenti che seguono sono stati preparati dal Comitato Investimenti in sessione allargata agli otto paesi non OCSE aderenti alla *Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali*, al fine di fornire informazioni e spiegazioni sul testo delle *Linee Guida destinate alle imprese multinazionali* e della *Decisione del Consiglio sulle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali*. Tali commenti non fanno parte della *Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali* né della *Decisione del Consiglio sulle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali*.

Prefazione

1. Le Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali (*Linee guida*) sono raccomandazioni rivolte dai governi alle imprese multinazionali. Le *Linee Guida* mirano ad assicurare che le attività delle imprese multinazionali siano conformi alle politiche governative, a rafforzare le basi per una fiducia reciproca fra le imprese e le società in cui operano, a migliorare le condizioni per gli investimenti esteri e a valorizzare il contributo apportato dalle imprese multinazionali allo sviluppo sostenibile. Le *Linee Guida* sono parte della Dichiarazione OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, nella quale sono contemplati anche il trattamento nazionale, gli obblighi contraddittori imposti alle imprese e gli incentivi e disincentivi all'investimento internazionale. Le *Linee Guida* enunciano principi e standard volontari per un comportamento responsabile nella conduzione delle attività imprenditoriali, conforme alle leggi vigenti e alle norme riconosciute a livello internazionale. Tuttavia, i paesi aderenti alle *Linee Guida* si impegnano in modo vincolante ad attuarle secondo la Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali. Inoltre, i temi trattati nelle *Linee Guida* possono anche essere oggetto di leggi nazionali e di impegni internazionali.
2. Le attività internazionali delle imprese hanno subito profondi mutamenti strutturali. Le *Linee guida*, a loro volta, si sono evolute per tener conto di questi cambiamenti. Con l'emergere di industrie basate sui servizi e sull'uso intensivo delle conoscenze e con l'espansione dell'economia di Internet, le imprese tecnologiche e di servizi svolgono un ruolo sempre più importante sul mercato internazionale. Le grandi imprese incidono ancora in maniera rilevante sugli investimenti internazionali e sta emergendo una tendenza verso le grandi fusioni internazionali. Nel contempo, sono aumentati anche gli investimenti esteri delle piccole e medie imprese, che oggi giocano un ruolo significativo sulla scena internazionale. Le imprese multinazionali, così come le omologhe nazionali, si sono evolute e presentano una vasta gamma di strutture operative e forme organizzative. Le alleanze strategiche e i rapporti più stretti con fornitori e appaltatori tendono a sfumare i confini dell'impresa.
3. La rapida evoluzione nella struttura delle imprese multinazionali si è, inoltre, riflessa sulle attività svolte nei paesi in via di sviluppo, dove gli investimenti diretti esteri sono cresciuti rapidamente. Nei paesi in via di sviluppo, le imprese multinazionali hanno diversificato le proprie attività, passando dalle industrie collegate alla produzione primaria ed estrattiva al settore manifatturiero, alle attività di assemblaggio, allo sviluppo del mercato interno e ai servizi. Un altro sviluppo importante è l'emergere di imprese

multinazionali con sede in paesi in via di sviluppo quali primari investitori internazionali.

4. Mediante gli scambi e gli investimenti internazionali, le attività delle imprese multinazionali hanno rafforzato e sviluppato i legami tra i diversi paesi e le diverse regioni del mondo. Queste attività offrono benefici sostanziali sia ai paesi d'origine sia ai paesi ospitanti. Tali benefici maturano quando le imprese multinazionali offrono i prodotti e i servizi richiesti dai consumatori a prezzi competitivi ed assicurano un equo rendimento a chi fornisce loro i capitali. Le loro attività commerciali e di investimento contribuiscono, poi, all'uso efficiente del capitale, della tecnologia e delle risorse umane e naturali. Esse facilitano il trasferimento tecnologico fra le regioni del mondo nonché lo sviluppo di tecnologie che rispecchiano le condizioni locali. Tramite corsi di formazione istituzionali e sul campo, le imprese contribuiscono a promuovere anche lo sviluppo del capitale umano, creando opportunità di occupazione nei paesi ospitanti.
5. La natura, la portata e la rapidità dei cambiamenti economici rappresentano nuove sfide strategiche per le imprese e i loro *stakeholders*. Le imprese multinazionali hanno l'opportunità di attuare politiche esemplari nel campo dello sviluppo sostenibile, volte ad assicurare la coerenza fra gli obiettivi, economici, ambientali e sociali. La capacità delle imprese multinazionali di promuovere lo sviluppo sostenibile aumenta notevolmente quando il commercio e gli investimenti avvengono in mercati aperti, competitivi e adeguatamente regolamentati.
6. Molte imprese multinazionali hanno dimostrato che il rispetto di norme di comportamento rigorose può dare impulso alla crescita. Oggigiorno la competizione è serrata e le imprese multinazionali si trovano ad affrontare impostazioni di carattere giuridico, sociale e normativo differenti. In questo contesto, alcune di esse possono essere tentate di eludere taluni principi e norme di comportamento adeguati, nel tentativo di ottenere un indebito vantaggio competitivo. Tali pratiche, seppur seguite da una minoranza, possono incidere negativamente sulla reputazione della maggioranza delle imprese e destare preoccupazione nell'opinione pubblica.
7. Molte imprese hanno risposto a tali preoccupazioni del pubblico sviluppando programmi interni e sistemi di orientamento e gestione capaci di supportare il loro impegno per una buona cittadinanza d'impresa e per l'adozione di buone pratiche e di una buona condotta negli affari e nei confronti dei propri dipendenti. Alcune di esse si sono avvalse di servizi di consulenza, di revisione e di certificazione, contribuendo all'accumulo di competenze in questi settori. Le imprese, inoltre, hanno promosso il dialogo sociale su cosa costituisca una condotta imprenditoriale responsabile e hanno cooperato con i loro *stakeholders*, anche nel quadro di iniziative *multi-stakeholder*, allo sviluppo di orientamenti per una condotta imprenditoriale responsabile. Le *Linee Guida* chiariscono le aspettative condivise dai governi dei paesi aderenti in materia e costituiscono un punto di riferimento per le imprese e per gli altri *stakeholders*. Per questo, le *Linee Guida* completano e rafforzano le iniziative private volte a definire e attuare regole di comportamento imprenditoriale responsabile.

8. I governi cooperano tra loro e con altri attori per consolidare il contesto internazionale giuridico e politico nel quale operano le imprese. L'inizio di questo processo può essere fatto risalire ai lavori dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro agli albori del ventesimo secolo. L'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nel 1948, da parte delle Nazioni Unite è stata un'altra pietra miliare, seguita da uno sviluppo costante di standard e principi rilevanti in molte aree del comportamento imprenditoriale responsabile - un processo in corso ancora oggi. L'OCSE ha contribuito in modo sostanziale a tale processo sviluppando standard applicabili in settori quali l'ambiente, la lotta contro la corruzione, gli interessi dei consumatori, il governo societario e la fiscalità.
9. Il comune proposito dei governi dei paesi aderenti alle *Linee Guida* è stimolare il contributo positivo che le imprese multinazionali possono apportare al progresso economico, ambientale e sociale e minimizzare le difficoltà che possono derivare dalle diverse operazioni. Nel perseguire tale obiettivo, i governi lavorano in partenariato con numerose imprese, organizzazioni sindacali e altre organizzazioni non governative che perseguono, a modo loro, lo stesso fine. I governi possono contribuire, garantendo un efficace quadro di politica nazionale che comprenda una stabile politica macroeconomica, misure non discriminatorie per le imprese, adeguate regolamentazioni e misure prudenziali di vigilanza, nonché un sistema giudiziario e giurisdizionale imparziale e una pubblica amministrazione efficiente ed integra. I governi possono, inoltre, contribuirvi, adottando norme e politiche di supporto allo sviluppo sostenibile e promuovendone l'adozione, nonché perseverando nell'attuazione delle riforme utili a garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività del settore pubblico. I governi aderenti alle *Linee Guida* si impegnano a migliorare di continuo le rispettive politiche, sul piano interno ed internazionale, al fine di accrescere il benessere ed elevare il tenore di vita di tutti.

I. Concetti e principi

1. Le *Linee Guida* sono raccomandazioni che i governi, congiuntamente, rivolgono alle imprese multinazionali. Esse enunciano principi e standard di buone pratiche conformi alle leggi applicabili e alle norme riconosciute a livello internazionale. Il rispetto delle *Linee Guida* da parte delle imprese è volontario e non giuridicamente vincolante. Tuttavia, alcuni dei temi trattati nelle *Linee Guida* possono essere anche regolamentati da leggi nazionali o impegni internazionali.
2. L'osservanza delle leggi nazionali è il primo obbligo delle imprese. Le *Linee Guida* non si sostituiscono alle leggi e ai regolamenti nazionali né dovrebbero essere considerate prevalenti rispetto ad essi. Sebbene in molti casi le *Linee Guida* vadano al di là della legge, esse non dovrebbero porre l'impresa di

fronte ad obblighi contraddittori, non essendo questo il loro scopo. Tuttavia, nei paesi dove le leggi e i regolamenti nazionali sono in conflitto con i principi e gli standard delle *Linee guida*, le imprese dovrebbero trovare il modo di rispettare il più possibile tali principi e tali standard, senza violare le leggi nazionali.

3. Poiché le attività delle imprese multinazionali si svolgono nel mondo intero, la cooperazione internazionale in questo campo dovrebbe essere estesa a tutti i paesi. I governi dei paesi aderenti alle *Linee Guida* invitano le imprese che operano nei loro territori a osservarle ovunque esse svolgano le loro attività, tenendo conto delle circostanze particolari di ogni paese ospitante.
4. Una definizione precisa di imprese multinazionali non è necessaria ai fini delle *Linee guida*. Tali imprese operano in tutti i settori dell'economia. Solitamente, si tratta di imprese o di altre entità insediate in più di un paese e collegate in modo da poter coordinare le rispettive attività in varie forme. Mentre una o più di queste entità possono esercitare una significativa influenza sulle attività delle altre, il loro grado di autonomia all'interno dell'impresa può variare notevolmente da una multinazionale all'altra. La proprietà può essere privata, pubblica o mista. Le *Linee Guida* sono rivolte a tutte le entità che compongono l'impresa multinazionale (società madre e/o entità locali). A seconda dell'effettiva distribuzione delle responsabilità tra di esse, le diverse entità sono chiamate a cooperare e ad assistersi reciprocamente per facilitare il rispetto delle *Linee guida*.
5. Le *Linee Guida* non mirano a introdurre differenze di trattamento fra imprese multinazionali e imprese nazionali; le buone pratiche che esse raccomandano sono valide per tutte. Di conseguenza, le imprese multinazionali e nazionali sono tenute al medesimo comportamento in tutti i casi nei quali le *Linee Guida* siano ad entrambe applicabili.
6. I governi desiderano incoraggiare la più ampia osservanza delle *Linee guida*. Pur riconoscendo che le piccole e medie imprese non dispongono delle stesse capacità delle grandi imprese, i governi aderenti le invitano, tuttavia, a osservare le raccomandazioni delle *Linee Guida* nella misura più ampia possibile.
7. I governi aderenti alle *Linee Guida* non dovrebbero utilizzarle a scopo protezionistico né in modo da mettere in discussione il vantaggio comparato di qualsiasi paese in cui le imprese multinazionali investano.
8. I governi hanno il diritto di stabilire le condizioni cui assoggettare le attività delle imprese multinazionali entro le rispettive giurisdizioni, conformemente al diritto internazionale. Le entità di un'impresa multinazionale insediate in diversi paesi sono sottoposte alle leggi applicabili in questi paesi. Qualora le imprese multinazionali siano assoggettate a obblighi contraddittori da parte di paesi aderenti o di paesi terzi, i governi interessati sono incoraggiati a cooperare in buona fede per risolvere i problemi che ne possano derivare.
9. I governi aderenti, nel sottoscrivere le *Linee guida*, hanno assunto l'impegno di fare tutto quanto di loro competenza per garantire alle imprese un

trattamento equo e conforme al diritto internazionale e ai propri obblighi contrattuali.

10. È incoraggiato il ricorso ad adeguati meccanismi internazionali di composizione delle controversie, compreso l'arbitrato, per facilitare la risoluzione delle questioni di natura giuridica che possono intervenire fra le imprese e i governi dei paesi ospitanti.
11. I governi aderenti alle *Linee Guida* si impegnano ad attuarle e a promuoverne l'uso. Essi istituiranno dei Punti di Contatto Nazionali che avranno il compito di promuovere le *Linee Guida* e di costituire un forum di discussione su tutti gli argomenti concernenti le *Linee guida*. Inoltre, i governi aderenti parteciperanno ad adeguate procedure di consultazione e di revisione per affrontare le questioni relative all'interpretazione delle *Linee Guida* in un mondo in evoluzione.

II. Principi generali

Le imprese dovrebbero tenere pienamente conto delle politiche in atto nei paesi in cui operano e prendere in considerazione i punti di vista degli altri *stakeholders*. A tale riguardo,

A. le imprese dovrebbero:

1. contribuire al progresso economico, sociale e ambientale per realizzare uno sviluppo sostenibile;
2. rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti delle persone interessate dalle loro attività;
3. incoraggiare lo sviluppo delle competenze locali tramite una stretta cooperazione con la comunità locale, inclusi gli ambienti degli affari, sviluppando nello stesso tempo le attività dell'impresa nei mercati interni ed esteri, compatibilmente con l'esigenza di una sana pratica commerciale;
4. incoraggiare la formazione di capitale umano, in particolare creando opportunità di occupazione e favorendo le opportunità di formazione dei dipendenti;
5. astenersi dal ricercare o dall'accettare esenzioni non contemplate nelle norme di legge o regolamentari relative ai diritti umani, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari o ad altre materie;

6. sostenere e fare osservare i principi di buon governo societario e sviluppare e applicare buone pratiche di governo societario, anche nei gruppi imprenditoriali;
7. elaborare ed applicare pratiche di autoregolamentazione e sistemi di amministrazione efficaci che promuovano un rapporto di fiducia reciproca fra le imprese ed il contesto sociale in cui esse operano;
8. promuovere fra i lavoratori alle dipendenze delle imprese multinazionali la consapevolezza delle politiche aziendali e l'adesione alle stesse, attraverso una loro appropriata divulgazione, anche tramite programmi di formazione;
9. astenersi dall'adozione di misure discriminatorie o disciplinari nei confronti di lavoratori che in buona fede riferiscono alla direzione o, se del caso, alle pubbliche autorità competenti, comportamenti contrari alla legge, alle *Linee Guida* o alle politiche dell'impresa;
10. mettere in atto una *due diligence* (diligenza dovuta) basata sul rischio, ad esempio integrandola nei sistemi di gestione del rischio d'impresa, al fine di identificare, prevenire e mitigare l'impatto negativo, potenziale o effettivo, descritto ai paragrafi 11 e 12 e rendere conto di come tale impatto viene affrontato. La natura e l'estensione della *due diligence* dipendono dalle circostanze di una particolare situazione;
11. evitare di provocare o contribuire con le proprie attività all'impatto negativo nelle materie trattate dalle *Linee Guida* e prendere le misure opportune quando tale impatto si verifichi;
12. cercare di prevenire o minimizzare un impatto negativo quando, pur non avendo contribuito a provocarlo, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, ai loro prodotti o ai loro servizi in virtù di un rapporto commerciale. Con ciò non si intende trasferire la responsabilità dall'entità che ha causato un impatto negativo all'impresa con cui essa intrattiene un rapporto commerciale;
13. oltre a contrastare l'impatto negativo sulle materie trattate dalle *Linee guida*, incoraggiare, per quanto possibile, i propri partner commerciali, compresi fornitori e subcontraenti, ad applicare principi di comportamento imprenditoriale responsabile conformi alle *Linee guida*;
14. coinvolgere gli *stakeholders* interessati, dando loro concrete opportunità di far valere il proprio punto di vista in merito alla pianificazione e alle decisioni su progetti o altre attività che possano avere un impatto notevole sulle comunità locali;
15. astenersi da qualsiasi indebita ingerenza nelle attività politiche locali.

B. le imprese sono invitate a:

1. sostenere, a seconda delle circostanze proprie di ciascuna, gli sforzi di cooperazione nei forum opportuni, volti a promuovere la libertà in Internet

attraverso il rispetto delle libertà di espressione, di riunione e di associazione *online*;

2. prendere parte o, a seconda dei casi, dare sostegno alle iniziative private o *multi-stakeholder* e al dialogo sociale sul tema della gestione responsabile della catena di fornitura, assicurando che tali iniziative tengano nel debito conto i loro effetti sociali ed economici sui paesi in via di sviluppo e sulle norme in essere riconosciute a livello internazionale.

Commenti ai principi generali

Il capitolo delle *Linee Guida* dedicato ai “Principi generali” è il primo a riportare precise raccomandazioni destinate alle imprese. La sua importanza deriva dal fatto che stabilisce l’impostazione generale ed alcuni principi fondamentali comuni alle raccomandazioni specifiche dei capitoli che seguono.

Le imprese sono invitate a cooperare con i governi per lo sviluppo e l’attuazione di politiche e regolamentazioni. Prendere in considerazione i punti di vista degli altri attori della società, inclusi le comunità locali e gli ambienti imprenditoriali, può arricchire tale processo. Si riconosce anche che i governi dovrebbero dar prova di trasparenza nei propri rapporti con le imprese e consultarsi con esse su tali questioni. Le imprese dovrebbero essere considerate come collaboratori dei governi nell’elaborazione e nell’utilizzo degli strumenti volontari e normativi (dei quali le *Linee Guida* costituiscono un elemento) connessi alle politiche che le riguardano.

Non può esservi contraddizione tra le attività delle imprese multinazionali e lo sviluppo sostenibile e le *Linee Guida* intendono favorirne la complementarità. Di fatto, i legami tra progresso economico, progresso sociale e progresso ambientale sono di primaria importanza nel perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile⁴.

Il capitolo IV approfondisce la raccomandazione generale sui diritti umani, di cui al paragrafo A.2.

Le *Linee Guida* riconoscono e incoraggiano, altresì, il contributo che le imprese multinazionali possono apportare allo sviluppo delle competenze locali, quale risultato delle attività svolte nelle comunità locali. Parimenti, la raccomandazione relativa alla creazione di capitale umano è, un esplicito e lungimirante riconoscimento del contributo che le imprese multinazionali possono offrire ai dipendenti per lo sviluppo umano individuale, e concerne non soltanto la fase dell’assunzione, ma anche la formazione e le altre possibilità di crescita dei dipendenti. La creazione di capitale umano include anche la nozione di non discriminazione in sede di assunzione, di promozione, di formazione permanente e di altre attività di formazione sul lavoro.

4 Una delle definizioni più diffusamente accettate di sviluppo sostenibile è riportata nella Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo del 1987 (Commissione Brundtland): “Sviluppo che soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze”.

Le *Linee guida*, in generale, raccomandano alle imprese di astenersi dal tentare di ottenere esenzioni che non siano contemplate nel quadro legislativo o regolamentare, relative tra l'altro ai diritti umani, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla fiscalità, agli incentivi finanziari, senza pregiudicare il diritto delle imprese di cercare di ottenere modifiche alle disposizioni legislative e regolamentari. L'espressione "o dall'accettare" ribadisce, peraltro, il ruolo dello Stato nell'offrire tali esenzioni. Anche se tali disposizioni vengono tradizionalmente rivolte ai governi, esse riguardano direttamente anche le imprese multinazionali. Occorre, comunque, ricordare che, in alcuni casi, particolari esenzioni legali o di altra natura possono essere previste dall'ordinamento stesso per legittimi motivi di interesse pubblico. I capitoli sull'ambiente e sulla concorrenza forniscono degli esempi.

Le *Linee Guida* raccomandano che le imprese applichino le buone pratiche di governo societario tratte dai Principi di governo societario dell'OCSE. I *Principi* richiedono di tutelare e favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare quello ad un equo trattamento. Le imprese dovrebbero riconoscere i diritti degli *stakeholders* stabiliti per legge o di comune accordo e favorire la cooperazione con essi per creare ricchezza ed opportunità di occupazione e garantire la sostenibilità di imprese finanziariamente sane.

I *Principi* attribuiscono al consiglio di amministrazione della controllante il compito di assicurare la guida strategica dell'impresa, di monitorare efficacemente la gestione e di rendere conto all'impresa e agli azionisti, senza trascurare gli interessi degli *stakeholders*. Nell'assumersi tali responsabilità, il consiglio di amministrazione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria dell'impresa, in particolare revisioni contabili indipendenti, l'esistenza di sistemi di controllo adeguati, in particolare per quanto riguarda la gestione del rischio ed il controllo finanziario e operativo, nonché la conformità con le leggi e le norme applicabili.

I *Principi* si estendono ai gruppi imprenditoriali, anche se i Consigli di amministrazione delle controllate potrebbero essere soggetti ad obblighi imposti dalla legislazione del paese in cui esse sono costituite in società. I sistemi di conformità alle norme e controllo dovrebbero, ove possibile, essere estesi a tali controllate. Inoltre, la vigilanza del consiglio di amministrazione sul governo societario implica una revisione continua delle strutture interne, al fine di garantire linee chiare di responsabilità gestionale in tutto il gruppo.

Le imprese multinazionali di Stato sono soggette alle stesse raccomandazioni delle imprese a proprietà privata, ma il controllo pubblico è spesso più stretto quando il proprietario finale è uno stato. Le Linee Guida OCSE sul governo societario delle imprese di stato costituiscono una guida utile e personalizzata per tali imprese e le raccomandazioni ivi contenute possono migliorarne significativamente il governo.

Sebbene il compito primario di migliorare il quadro normativo legale ed istituzionale spetti ai governi, le imprese hanno ottime ragioni di natura commerciale per mettere in atto un buon governo societario.

Una rete sempre più fitta di strumenti e di azioni di autodisciplina a carattere non governativo interessa i vari aspetti del comportamento delle imprese e dei rapporti tra le imprese e la collettività. Sviluppi interessanti al riguardo sono in corso nel settore finanziario. Le imprese sono consapevoli che le loro attività hanno spesso un'incidenza sociale e ambientale. Si consideri, ad esempio, l'adozione di pratiche di

autoregolamentazione e di sistemi gestionali da parte di imprese che intendono realizzare tali obiettivi e contribuire, così, a uno sviluppo sostenibile. A sua volta, lo sviluppo di tali pratiche può contribuire alla creazione di relazioni costruttive tra le imprese e le società in cui operano.

Come conseguenza dell'attuazione di efficaci pratiche di autoregolamentazione, normalmente ci si attende anche che le imprese conducano un'azione di sensibilizzazione dei propri dipendenti sulle misure adottate. Sono inoltre raccomandati meccanismi per tutelare le “denunce in buona fede”, in particolare per tutelare quei dipendenti che, in assenza di misure riparatorie tempestive o con il rischio di subire, verosimilmente, un provvedimento disciplinare, segnalino alle pubbliche autorità competenti pratiche contrarie alla legge. Tale forma di tutela assume particolare rilievo per le iniziative di lotta alla corruzione e di tutela dell'ambiente, ma è riferibile anche ad altre raccomandazioni delle *Linee guida*.

Ai fini delle *Linee guida*, per *due diligence* (diligenza dovuta) si intende quel processo che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio, permette alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema. La *due diligence* può essere integrata in sistemi più ampi di gestione del rischio d'impresa, purché non si limiti semplicemente a identificare e gestire rischi pertinenti all'impresa stessa ma comprenda i rischi di impatto negativo trattati nelle *Linee guida*. L'impatto potenziale deve essere affrontato con l'adozione di misure di prevenzione o di mitigazione; quello effettivo con l'adozione di misure riparatorie. Le *Linee Guida* si riferiscono all'impatto negativo che l'impresa ha causato o a cui ha contribuito, oppure che è direttamente collegato alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi tramite un rapporto commerciale, come descritto nei paragrafi A.11 e A.12. La *due diligence* può aiutare le imprese ad evitare il rischio di tale impatto negativo. Ai fini di questa raccomandazione, “contribuire a” un impatto negativo dovrebbe essere interpretato come contributo sostanziale, ovvero un'attività che provochi, favorisca o incentivi un'altra entità a provocare un impatto negativo, escludendo contributi minori o di importanza trascurabile. Il termine “rapporto commerciale” comprende le relazioni di partenariato, le entità della catena di fornitura e qualunque altra organizzazione, statale o meno, direttamente legata alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa. La raccomandazione di cui al paragrafo A.10 si applica alle materie delle *Linee Guida* suscettibili di impatto negativo. Non si applica ai capitoli su scienza e tecnologia, concorrenza e fiscalità.

La natura e la portata della *due diligence*, ad esempio le misure specifiche da adottare per una situazione particolare, sono influenzate da fattori quali la dimensione dell'impresa, il contesto delle sue attività, le raccomandazioni specifiche delle *Linee Guida* e la gravità dell'impatto. Raccomandazioni specifiche per la *due diligence* nell'ambito dei diritti umani sono riportate nel capitolo IV.

Quando le imprese si avvalgono di un gran numero di fornitori, sono invitate a identificare gli ambiti generali in cui il rischio di impatto negativo sia particolarmente significativo e, sulla base di tale valutazione del rischio, mettere in atto la *due diligence* sui fornitori secondo un ordine di priorità.

Che le attività delle imprese non provochino né favoriscano un impatto negativo nelle materie trattate dalle *Linee Guida* è imperativo che vale anche per le loro

attività nella catena di fornitura. I rapporti all'interno della catena di fornitura assumono le forme più varie, come, ad esempio, attività in *franchising*, su licenza o in subcontratto. Le entità della catena di fornitura sono spesso esse stesse imprese multinazionali e, di conseguenza, quelle che operano nei paesi aderenti alla Dichiarazione o a partire da essi sono coperte dalle *Linee guida*.

Se, nel contesto della catena di fornitura, l'impresa constatasse che vi è il rischio di provocare un impatto negativo, essa dovrebbe adottare le misure necessarie ad interrompere o prevenire tale impatto.

Se l'impresa constatasse che vi è il rischio di contribuire ad un impatto negativo, essa dovrebbe adottare le misure necessarie ad interrompere o prevenire il proprio contributo, usando la propria influenza per minimizzare gli effetti residui. Tale influenza è considerata sussistente quando l'impresa ha la capacità di imprimere un cambiamento alle pratiche erranee dell'unità che causa il danno.

Per soddisfare quanto atteso nel paragrafo A.12, un'impresa, da sola o in cooperazione con altre entità, a seconda del caso, dovrebbe usare la propria influenza per indurre l'entità che causa l'impatto negativo a prevenirlo o a minimizzarlo.

Le *Linee Guida* riconoscono l'esistenza di limiti pratici alla capacità delle imprese di influenzare il comportamento dei loro partner commerciali. Tali limiti variano a seconda delle caratteristiche dei prodotti, del numero di fornitori, della struttura e della complessità della catena di fornitura e della posizione di mercato dell'impresa nei confronti dei suoi fornitori o degli altri partner commerciali. Tuttavia, le imprese possono esercitare un'influenza sui propri fornitori anche a mezzo di strumenti contrattuali, quali contratti di gestione, requisiti di pre-qualifica per i fornitori potenziali, patti di sindacato e accordi di licenza o di *franchising*. Altri fattori importanti per determinare la risposta adeguata ai rischi individuati sono la gravità e la probabilità dell'impatto negativo e l'importanza strategica del fornitore nei confronti dell'impresa.

Le risposte appropriate in relazione al rapporto commerciale possono essere diverse: si può mantenere il rapporto con il fornitore per tutta la durata delle attività di mitigazione del rischio; lo si può sospendere temporaneamente in costanza di tali attività; ovvero, come misura estrema, lo si può risolvere una volta falliti i tentativi di mitigazione o quando l'impresa ritenga tale mitigazione non ottenibile, oppure ancora a causa della gravità dell'impatto negativo. L'impresa dovrebbe inoltre tenere conto degli effetti negativi potenziali, sociali ed economici, legati alla decisione di risolvere il rapporto.

Le imprese possono anche impegnarsi al fianco dei fornitori e delle altre entità della catena di fornitura per migliorare le loro prestazioni, in cooperazione con altri *stakeholders*, ad esempio tramite formazione del personale ed altre forme di sviluppo di competenze, e per aiutarle ad integrare dei principi di condotta responsabile compatibili con le *Linee Guida* nelle loro pratiche imprenditoriali. Quando i fornitori hanno più clienti e sono potenzialmente esposti agli obblighi contraddittori imposti da acquirenti diversi, le imprese sono invitate, pur tenendo nel debito conto le preoccupazioni in materia di concorrenza, a partecipare, al fianco di altre imprese che condividono gli stessi fornitori, agli sforzi collettivi compiuti a livello di settore per coordinare le rispettive politiche e strategie di gestione del

rischio rispetto alla catena di fornitura, anche mediante la condivisione delle informazioni.

Le imprese sono inoltre incoraggiate a partecipare ad iniziative private o *multi-stakeholder* e al dialogo sociale sulla gestione responsabile della catena di fornitura, quali quelli intrapresi nel contesto dell'agenda proattiva preconizzata dalla Decisione del Consiglio dell'OCSE in merito alle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e dalle Indicazioni procedurali allegate.

Il coinvolgimento degli *stakeholders* implica che con gli *stakeholders* principali si attuino processi interattivi, ad esempio tramite incontri, conferenze e consultazioni. Il coinvolgimento efficace degli *stakeholders* presuppone una comunicazione bidirezionale e la buona fede di ambo le parti. Tale coinvolgimento può essere particolarmente utile nella pianificazione e nel processo decisionale di progetti od altre attività che coinvolgono, ad esempio, l'uso intensivo di terra o acqua e che potrebbero avere notevoli effetti sulle comunità locali.

Il paragrafo B.1 prende atto dell'emergere di una questione importante. Non crea nuovi standard e non ne presume lo sviluppo. Riconosce che le alcuni interessi delle ne che saranno influenzati e che partecipando insieme agli altri *stakeholders* alla discussione sui temi trattati potranno favorire una migliore comprensione, loro e di altri, delle questioni e contribuirvi positivamente. Riconosce che le questioni possono presentare diversi aspetti e sottolinea che la cooperazione deve essere perseguita tramite forum appropriati. Non pregiudica le posizioni assunte dai governi sul tema del commercio elettronico in seno all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC). Non intende trascurare altri importanti interessi di politica pubblica, eventualmente correlati all'uso di Internet, di cui è necessario tenere conto⁵. Come nel caso delle *Linee Guida* in generale, poi, esso non intende generare obblighi contraddittori per le imprese, in ossequio ai paragrafi 2 e 8 del capitolo sui concetti e principi delle *Linee guida*.

Infine, occorre notare che misure di autoregolamentazione e altre iniziative simili, comprese le *Linee guida*, non dovrebbero limitare in modo illecito la concorrenza, né essere considerate come sostitutive di leggi e regolamentazioni efficaci emanate dai governi. È chiaro che le imprese multinazionali dovrebbero evitare che dalla messa a punto dei codici e dalle pratiche di autoregolamentazione derivi qualsiasi effetto distorsivo degli scambi e degli investimenti.

III. Divulgazione di informazioni

1. Le imprese dovrebbero assicurarsi che siano regolarmente e debitamente divulgate informazioni tempestive e affidabili sulla loro attività, struttura e

5. Alcuni paesi hanno fatto riferimento per questo aspetto all'Agenda di Tunisi 2005 per la Società dell'informazione.

situazione finanziaria, sui loro risultati, sulla proprietà e sul governo d'impresa. Queste informazioni dovrebbero riguardare tanto l'impresa nel suo complesso quanto, se del caso, singoli settori di attività o aree geografiche. Le politiche divulgative delle imprese dovrebbero essere adeguate alla natura, alle dimensioni ed all'ubicazione delle stesse, tenuto conto dei costi e delle esigenze legate alla riservatezza e alla concorrenza.

2. Le politiche di divulgazione delle informazioni delle imprese dovrebbero comprendere, senza alcuna limitazione, informazioni significative riguardanti:
 - a) i risultati finanziari e operativi della società;
 - b) gli obiettivi d'impresa;
 - c) le partecipazioni e i diritti di voto principali, inclusa la struttura dei gruppi di imprese e i rapporti intragruppo, nonché i meccanismi che ne favoriscono il controllo;
 - d) le politiche di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione e dei principali dirigenti, nonché informazioni rilevanti sugli amministratori, incluse le qualifiche, il processo di selezione, la loro eventuale partecipazione a consigli di amministrazione di altre società e l'essere considerati o meno consiglieri indipendenti da parte del consiglio;
 - e) le transazioni con parti correlate;
 - f) i fattori di rischio prevedibili;
 - g) le questioni di rilievo riguardanti i lavoratori ed altri *stakeholders*;
 - h) le strutture e le politiche di governo d'impresa, in particolare il contenuto di ogni codice o politica di governo d'impresa e il relativo processo di attuazione.

3. Le imprese sono invitate a fornire informazioni supplementari, che potrebbero includere:
 - a) dichiarazioni destinate al pubblico sui principi o sulle regole di comportamento, ivi comprese, a seconda della rilevanza per le attività aziendali, le informazioni sulle politiche correlate a temi trattati nelle *Linee guida*;
 - b) politiche od altri codici di comportamento sottoscritti dall'impresa, con la data di adozione e la menzione dei paesi ed entità cui si applicano;
 - c) i risultati conseguiti in relazione a tali codici e dichiarazioni;
 - d) informazioni sui sistemi di *internal audit*, di gestione del rischio e di conformità alle leggi;

- e) informazioni sui rapporti con i lavoratori e con altri *stakeholders*.
4. Le imprese dovrebbero applicare standard di alta qualità in materia di divulgazione di informazioni contabili, finanziarie e non finanziarie, comprese, ove esistenti, le rendicontazioni di carattere ambientale e sociale. Gli standard e le politiche seguite nella raccolta e divulgazione delle informazioni dovrebbero essere resi noti. Un *audit* annuale dovrebbe essere condotta ogni anno da un revisore qualificato, competente e indipendente, al fine di fornire al consiglio di amministrazione e agli azionisti una parere esterno e obiettivo che attesti che il bilancio rappresenta correttamente la situazione finanziaria e i risultati dell'impresa sotto ogni aspetto rilevante.

Commenti alla divulgazione di informazioni

L'obiettivo di questo capitolo è quello di favorire una migliore comprensione delle attività delle imprese multinazionali. Un'informazione chiara ed esauriente sulle imprese è di notevole importanza per un gran numero di utenti, dagli azionisti e dalla comunità finanziaria fino ai lavoratori, alle comunità locali, ai gruppi con interessi specifici, ai governi e alla società nel suo insieme. Perché si abbia una miglior conoscenza pubblica delle imprese e della loro interazione con la società e l'ambiente, è necessario che le imprese operino in modo trasparente e che rispondano alle richieste d'informazione di un pubblico sempre più esigente.

La divulgazione delle informazioni evidenziate in questo capitolo viene affrontata in due modi. La prima serie di raccomandazioni ricalca le voci delineate nei Principi di governo societario OCSE. Le note ad essi correlate costituiscono un ulteriore orientamento e le raccomandazioni delle *Linee Guida* dovrebbero essere interpretate in coerenza con esse. La prima serie di raccomandazioni per la divulgazione può essere integrata da una seconda serie di raccomandazioni in merito, che le imprese sono invitate a osservare. Le raccomandazioni sulla divulgazione di informazioni riguardano principalmente le imprese quotate in Borsa, tuttavia, nella misura in cui, tenuto conto della natura, della dimensione e dell'ubicazione delle imprese, fossero ritenute applicabili, esse dovrebbero anche contribuire a migliorare il governo delle imprese non quotate, private o pubbliche.

Le raccomandazioni per la divulgazione non devono comportare costi od oneriamministrativi eccessivi a carico delle imprese.. Né viene chiesto alle imprese di rendere pubbliche informazioni che possano compromettere la loro posizione concorrenziale, a meno che tali informazioni non siano indispensabili per informare compiutamente l'investitore ed evitare che sia indotto in errore. Al fine di determinare il contenuto minimo delle informazioni che devono essere pubblicate, le Linee Guida adottano il concetto di carattere significativo. Possono essere definite significative le informazioni la cui omissione o la cui ambiguità possano influenzare le decisioni economiche degli utenti di tali informazioni.

Inoltre, secondo le Linee guida, l'elaborazione delle informazioni deve avvenire sulla base di standard di qualità elevata in materia di contabilità e di comunicazione finanziaria e non finanziaria. Ciò migliora notevolmente la capacità di controllo degli investitori sull'impresa, giacché accresce l'affidabilità e la possibilità di confronto delle informazioni ed agevola la comprensione dei risultati dell'impresa. La revisione annuale indipendente raccomandata dalle *Linee Guida* dovrebbe contribuire ad un miglior controllo e ad un maggior grado di conformità alle norme da parte dell'impresa.

La divulgazione delle informazioni è trattata sotto due profili. Un primo gruppo di raccomandazioni richiede la divulgazione tempestiva di informazioni esatte su ogni aspetto significativo dell'impresa, compresi la situazione finanziaria, i risultati della gestione, l'azionariato e il governo societario. Ci si attende, altresì, che le imprese divulghino informazioni sufficienti sul trattamento economico dei componenti degli organi societari e dei principali dirigenti (individualmente o in forma aggregata), onde permettere agli investitori di valutare correttamente i costi e i benefici dei piani di remunerazione ed il ruolo che giocano i dispositivi incentivanti, come l'attribuzione del diritto di opzione. Le transazioni con le parti interessate e i fattori di rischio significativi prevedibili sono importanti informazioni supplementari che devono essere pubblicate, insieme alle questioni significative concernenti i lavoratori e gli altri *stakeholders*.

Le *Linee Guida* incoraggiano anche una seconda categoria di pratiche divulgative, per le materie nelle quali gli standard sulla rendicontazione siano ancora in fase di definizione, come ad esempio, quelli relativi alla rendicontazione sociale, ambientale e sui rischi. È in particolare il caso del controllo delle emissioni di gas serra, il cui monitoraggio sta arrivando a coprire le emissioni dirette e indirette, attuali e future, imputabili all'azienda o dovute al prodotto; un altro esempio è rappresentato dalla biodiversità. Sempre più imprese forniscono informazioni che vanno al di là dei soli risultati finanziari e considerano la diffusione di tali informazioni un modo efficace per manifestare il proprio impegno verso comportamenti socialmente accettabili. In alcuni casi, questo secondo tipo di divulgazione - o di comunicazione con il pubblico e le altre parti direttamente interessate alle attività dell'impresa - può applicarsi a delle entità che vanno al di là di quelle coperte della contabilità finanziaria dell'impresa. Ad esempio, esso può estendersi ad informazioni sulle attività di subcontraenti e fornitori o di imprese associate. Ciò è particolarmente opportuno per monitorare il trasferimento ai partner di attività nocive per l'ambiente.

Molte imprese hanno adottato misure volte a sostenere il proprio adeguamento alla legge e ad alcuni standard di condotta imprenditoriale nonché a migliorare la trasparenza delle proprie attività. Un numero crescente di imprese ha adottato codici volontari di comportamento, in essi traducendo la volontà di rispettare alcuni valori etici in settori quali l'ambiente, i diritti umani, la normativa sul lavoro, la tutela dei consumatori o la fiscalità. Per aiutarle a rispettare tali impegni, sono stati sviluppati o sono in fase di elaborazione specifici sistemi di gestione: essi implicano sistemi di informazione, procedure operative e requisiti in materia di formazione. Le imprese stanno cooperando con le ONG e le organizzazioni intergovernative nella messa a punto di modelli di rendicontazione che ne accrescano la capacità di comunicare gli effetti delle loro attività in settori riferibili allo sviluppo sostenibile (ad esempio la "*Global Reporting Initiative*").

Le imprese sono incoraggiate a consentire un accesso facile ed economico alle informazioni pubblicate e a considerare, a tal fine, l'impiego di tecnologie informatiche. Le informazioni rese disponibili agli utenti del mercato del paese d'origine dovrebbero esserlo anche a tutti gli utenti interessati. Le imprese possono adottare misure specifiche per diffondere tali informazioni nell'ambito delle comunità che non hanno accesso alla carta stampata (ad esempio, le comunità povere direttamente influenzate dalle attività dell'impresa).

IV. Diritti umani

Gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani. Nel quadro dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, degli obblighi internazionali in materia dei paesi in cui operano, nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali in merito, le imprese dovrebbero:

1. Rispettare i diritti umani, il che significa che evitare di violare i diritti umani di altri ed affrontare l'impatto negativo sui diritti umani in cui esse siano coinvolte.
2. Nel contesto delle proprie attività, evitare di avere un qualsiasi impatto negativo sui diritti umani o di contribuirvi e contrastare tale impatto quando si verifica.
3. Cercare di prevenire o mitigare l'impatto negativo sui diritti umani direttamente correlato, per via di un rapporto commerciale, alle loro attività imprenditoriali, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tale impatto.
4. Adottare una politica che le impegni al rispetto dei diritti umani.
5. Mettere in atto una *due diligence* in materia di diritti umani, in misura adeguata alla dimensione, alla natura e al contesto delle attività nonché alla gravità del rischio di impatto negativo contro i diritti umani.
6. Provvedere O aderire a meccanismi legittimi volti a rimediare all'impatto negativo sui diritti umani, quando risulti che esse ne sono la causa o vi hanno contribuito.

Commenti ai diritti umani

Questo capitolo si apre con una premessa che definisce il quadro in cui si iscrivono le raccomandazioni specifiche concernenti il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Esso si basa sul rapporto ONU "Proteggere, rispettare e rimediare: un quadro per le imprese e i diritti umani" ed è in linea con i Principi Guida per la sua attuazione.

La premessa e il primo paragrafo riconoscono che gli Stati hanno il dovere di tutelare i diritti umani e che le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal settore, dal contesto operativo, dall'assetto proprietario e dalla struttura, dovrebbero rispettare i diritti umani ovunque si trovino ad operare. Il rispetto dei diritti umani è una norma di comportamento universale che le aziende sono tenute ad osservare indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli stati di adempiere ai propri obblighi in merito, e senza pregiudizio alcuno di tali obblighi.

Il fatto che uno Stato non faccia rispettare le leggi nazionali pertinenti o non attui gli obblighi internazionali concernenti i diritti umani, oppure il fatto che uno Stato possa agire in modo contrario a tali leggi od obblighi internazionali, nulla toglie alla responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani. Nei paesi dove le leggi e i regolamenti nazionali sono in conflitto con i diritti umani internazionalmente riconosciuti, le imprese devono trovare il modo di onorare il più possibile tali impegni senza violare la legge nazionale, in coerenza con il paragrafo 2 del capitolo sui concetti e principi.

In ogni caso e qualunque sia il paese o il contesto specifico delle attività delle imprese, occorre come minimo fare riferimento ai diritti umani riconosciuti internazionalmente, così come espressi nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo, che consiste nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli strumenti principali che la codificano, ovvero il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e ai principi riguardanti i diritti fondamentali, stabiliti nel 1998 nella Dichiarazione sui principi e diritti fondamentali nel lavoro dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Le imprese possono avere un impatto praticamente sull'intero spettro dei diritti umani riconosciuti internazionalmente. Nella pratica, alcuni diritti umani possono essere esposti a rischi maggiori di altri in particolari settori o contesti e devono quindi essere oggetto di maggiore attenzione. Tuttavia, le situazioni sono in continuo cambiamento, per cui tutti i diritti dovrebbero essere sottoposti a revisione periodica. A seconda delle circostanze, le imprese potrebbero dover prendere in considerazione l'adozione di standard supplementari. Ad esempio, le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani degli individui appartenenti a gruppi specifici o a popolazioni meritevoli di attenzione particolare, se su tali diritti umani fosse alto il rischio di impatto negativo. A questo proposito, gli strumenti delle Nazioni Unite hanno meglio definito i diritti dei popoli indigeni, delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, delle donne, dei bambini, delle persone disabili, dei lavoratori migranti e delle loro famiglie. Inoltre, nelle situazioni di conflitto armato, le imprese dovrebbero rispettare gli standard del diritto umanitario internazionale, che possano aiutarle ad evitare il rischio di avere un impatto negativo o di contribuirvi operando in ambienti così difficili.

Nel paragrafo 1, contrastare l'impatto negativo effettivo e potenziale sui diritti umani significa adottare misure adeguate per identificare, prevenire ove possibile e mitigare l'impatto negativo potenziale, rimediare a quello effettivo e rendere conto di come tale impatto negativo sui diritti umani venga contrastato. Il termine "violare" si riferisce all'impatto negativo che un'impresa può avere sui diritti umani degli individui.

Il paragrafo 2 raccomanda che le imprese evitino di avere o di contribuire ad un qualsiasi impatto negativo sui diritti umani tramite le proprie attività e lo contrastino quando si verifica. Le “attività” possono includere sia azioni sia omissioni. Un’impresa che provochi o possa provocare un impatto negativo contro i diritti umani, dovrebbe intraprendere i passi necessari per fermare o prevenire tale impatto. Un’impresa che contribuisca o possa contribuire a tale impatto, dovrebbe intraprendere i passi necessari per fermare o prevenire tale contributo e usare la propria influenza per mitigare quanto più possibile l’impatto residuo. L’influenza di cui sopra è considerata sussistere se l’impresa è in grado di modificare le pratiche di un’entità che hanno effetti negativi sui diritti umani.

Il paragrafo 3 tratta situazioni più complesse, in cui un’impresa non ha contribuito a un impatto negativo sui diritti umani, ma tale impatto è comunque direttamente correlato ad attività, prodotti o servizi dell’impresa a causa del rapporto commerciale con un’altra entità. Il paragrafo 3 non intende trasferire la responsabilità dall’entità che determina l’impatto negativo sui diritti umani all’impresa con cui essa ha rapporti commerciali. Soddisfare quanto prescritto dal paragrafo 3 implica che un’impresa, agendo da sola o in cooperazione con altre entità, a seconda del caso, usi la propria influenza per indurre l’entità che determina l’impatto negativo sui diritti umani a prevenire o mitigare tale impatto. I “rapporti commerciali” includono i rapporti con i partner commerciali, i rapporti con le entità della propria catena di fornitura e con qualunque altra entità statale o non statale direttamente collegata alle proprie attività imprenditoriali, ai propri prodotti o ai propri servizi. Tra i fattori da considerare nella determinazione dell’azione adeguata in questi casi, vi sono l’influenza dell’impresa nei confronti dell’entità in questione, l’importanza del rapporto per l’impresa, la gravità dell’impatto e la possibilità che la risoluzione del rapporto con l’entità comporti, di per sé, un impatto negativo sui diritti umani.

Il paragrafo 4 raccomanda alle imprese di esprimere il proprio impegno a rispettare i diritti umani tramite una dichiarazione di intenti che: (i) sia approvata ai massimi livelli dell’impresa; (ii) sia elaborata da esperti in materia interni e/o esterni; (iii) definisca le aspettative nei confronti dell’impresa del personale, dei partner commerciali, e delle altre parti direttamente collegate alle attività, ai prodotti o ai servizi dell’impresa stessa in merito ai diritti umani; (iv) sia di pubblico dominio e divulgata all’interno e all’esterno a tutto il personale, a tutte le aziende associate e alle altre parti coinvolte; (v) si traduca in politiche e procedure operative tali da essere integrata in tutta l’impresa.

Il paragrafo 5 raccomanda alle imprese di mettere in atto la *due diligence* in materia di diritti umani. Il processo implica che si valuti l’impatto effettivo e potenziale sui diritti umani, che si integrino i risultati e si agisca di conseguenza, che si attui il monitoraggio delle risposte e che si facciano conoscere le misure adottate per contrastare tale impatto. La *due diligence* sui diritti umani può essere integrata nei sistemi generali di gestione del rischio d’impresa, purché non si limiti semplicemente all’identificazione e gestione dei rischi rilevanti per l’impresa stessa ma si estenda ai rischi cui sono esposti i titolari dei diritti. Si tratta di un processo continuo, poiché i rischi per i diritti umani possono cambiare nel tempo con l’evolvere delle attività e del contesto operativo dell’impresa. I paragrafi da A.10 ad A.12 del capitolo sui Principi generali e relativi commenti forniscono indicazioni

complementari sulla *due diligence*, anche in relazione alla catena di fornitura, e risposte appropriate ai rischi originati nella catena di fornitura stessa.

Quando, tramite il processo di *due diligence* o altri mezzi, le imprese rilevano di aver causato o contribuito a causare un impatto negativo sui diritti umani, le *Linee Guida* raccomandano loro di mettere in atto procedure che consentano di rimediarvi. Alcune situazioni richiedono di cooperare con i meccanismi giudiziari o non giudiziari statali. In altri casi, dei meccanismi di reclamo aziendali a disposizione delle persone suscettibili di essere colpite dalle attività dell'impresa possono costituire un mezzo efficace per mettere in atto tali procedure, purché soddisfino i criteri di legittimità, accessibilità, prevedibilità, equità, compatibilità con le *Linee Guida* e trasparenza e si basino sul dialogo e sulla volontà di trovare soluzioni concordate. Tali meccanismi possono essere gestiti dall'impresa in autonomia, oppure in collaborazione con altri *stakeholders*, e possono diventare una fonte di apprendimento costante. I meccanismi di reclamo aziendali non dovrebbero essere usati per minare il ruolo dei sindacati nel trattamento delle controversie di lavoro, né dovrebbero precludere l'accesso ad altri meccanismi, giudiziari e non, per la composizione delle controversie, compresi i Punti di Contatto Nazionale previsti dalle *Linee guida*.

V. Occupazione e relazioni industriali

Le imprese dovrebbero, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, delle pratiche in vigore in materia di impiego e di rapporti di lavoro, nonché degli standard internazionali applicabili in materia di lavoro:

1. a) rispettare il diritto dei lavoratori occupati dall'impresa multinazionale di costituire sindacati e organizzazioni di rappresentanza di propria scelta e di aderirvi;
- b) rispettare il diritto dei lavoratori occupati dall'impresa multinazionale di farsi rappresentare da sindacati e da altre organizzazioni rappresentative di propria scelta riconosciuti ai fini della contrattazione collettiva e avviare, sia individualmente sia tramite le associazioni dei datori di lavoro, negoziati costruttivi con tali rappresentanti allo scopo di concludere accordi sui termini e sulle condizioni d'impiego;
- c) contribuire all'effettiva abolizione del lavoro minorile e adottare misure immediate ed efficaci per garantire, con urgenza, il divieto e l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile;
- d) contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio e adottare misure adeguate per impedire il ricorso a qualsiasi forma di lavoro forzato od obbligatorio nelle loro attività;
- e) ispirarsi, in tutte le loro attività, al principio di pari opportunità e di parità di trattamento sul lavoro e non praticare la discriminazione nei confronti dei propri lavoratori in materia di impiego o professione, per motivi di razza, colore, sesso, religione, opinione politica, cittadinanza, estrazione

sociale o qualunque altra circostanza, salvo che la selettività relativa alle caratteristiche dei lavoratori non favorisca le politiche messe in atto dalle pubbliche autorità al fine specifico di accrescere le pari opportunità in tema di occupazione, ovvero corrisponda alle caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro;

2. a) fornire ai rappresentanti dei lavoratori i mezzi necessari a sostenere la definizione di accordi collettivi efficaci;
 - b) fornire ai rappresentanti dei lavoratori le informazioni necessarie ai fini di una significativa trattativa sulle condizioni di impiego;
 - c) fornire ai lavoratori ed ai loro rappresentanti le informazioni che consentano loro di farsi un'opinione esatta e corretta dei risultati dell'unità o se del caso, dell'impresa nella sua globalità;
3. promuovere la consultazione e la cooperazione fra i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappresentanti su questioni di interesse reciproco;
4. a) in materia di occupazione e di relazioni industriali, osservare standard non meno favorevoli di quelli osservati da datori di lavoro comparabili nel paese ospitante;
 - b) quando le imprese multinazionali operino in paesi in via di sviluppo, dove possono non esistere datori di lavoro comparabili, garantire i migliori salari, i migliori vantaggi e le migliori condizioni di lavoro possibili, nel contesto delle politiche pubbliche. Tali condizioni dovrebbero essere rapportate alla posizione economica dell'impresa, ma per lo meno sufficienti a soddisfare le esigenze di base dei lavoratori e delle loro famiglie;
 - c) adottare misure adeguate per assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro nelle loro attività;
5. nelle loro attività, nella misura più ampia possibile, assumere personale locale e curarne la formazione, allo scopo di migliorare i livelli di competenza, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori e, se del caso, con le competenti autorità pubbliche;
6. qualora prevedessero di introdurre nelle loro attività dei cambiamenti capaci di notevoli ripercussioni sull'occupazione, ed in particolare nel caso di chiusura di un'unità con conseguenti messa in mobilità o licenziamenti collettivi, le imprese dovrebbero darne ragionevole preavviso ai rappresentanti dei lavoratori alle loro dipendenze, alle loro organizzazioni e, se del caso, alle autorità pubbliche competenti e cooperare con esse per attenuare il più possibile gli effetti negativi. Tenendo conto delle specifiche circostanze di ciascun caso, sarebbe auspicabile che la direzione informasse gli interessati prima di assumere la decisione finale. Anche altri mezzi potrebbero essere impiegati per instaurare una cooperazione costruttiva volta ad attenuare gli effetti di tali decisioni;
7. nel contesto di trattative svolte in buona fede con i rappresentanti dei lavoratori sulle condizioni di impiego, o laddove i lavoratori esercitassero

il loro diritto di organizzazione, non minacciare di trasferire fuori dal paese in questione, in tutto o in parte, un'unità produttiva, né di trasferire in altri paesi i lavoratori dell'unità dell'impresa al fine di influenzare slealmente tali trattative od ostacolare l'esercizio del diritto di organizzarsi;

8. consentire ai rappresentanti autorizzati dei lavoratori di condurre trattative sulle questioni relative ai contratti collettivi o alle relazioni sindacali e permettere alle parti di consultarsi su temi d'interesse comune con i rappresentanti dell'amministrazione autorizzati a prendere decisioni su tali argomenti.

Commenti all'occupazione e alle relazioni industriali

Questo capitolo si apre con una premessa che fa riferimento alle leggi e ai regolamenti "applicabili", per tenere conto dal fatto che le imprese multinazionali, quando operano nel territorio di alcuni paesi, in materia di occupazione e di relazioni industriali, possono essere soggette a standard di livello nazionale ed internazionale. L'espressione "pratiche in vigore in materia di impiego e di rapporti di lavoro" è sufficientemente ampia da consentire interpretazioni diverse in funzione delle condizioni proprie di ciascun paese, ad esempio per quanto riguarda le differenti possibilità di contrattazione previste per i lavoratori dalle rispettive legislazioni nazionali.

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è l'organismo competente a emanare e seguire gli standard internazionali del lavoro e a promuovere i diritti fondamentali del lavoro, come riconosciuto nella sua Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998. Le *Linee guida*, come strumento non vincolante, hanno un ruolo da giocare nel promuovere l'osservanza di tali standard e principi da parte delle imprese multinazionali. Le *Linee Guida* riflettono le disposizioni pertinenti della *Dichiarazione* del 1998 nonché della Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'ILO del 1977, sottoposta a revisione da ultimo nel 2006. Tale *Dichiarazione tripartita* fissa i principi in materia di occupazione, formazione, condizioni di lavoro e relazioni industriali, mentre le *Linee Guida* coprono tutti i principali aspetti del comportamento delle imprese. Le *Linee Guida OCSE* e la *Dichiarazione tripartita* dell'ILO si riferiscono al comportamento atteso dalle imprese e sono destinate a operare in parallelo e non in contrapposizione. La *Dichiarazione tripartita* dell'ILO, quindi, in virtù della sua maggiore articolazione, può essere un utile strumento per la comprensione delle *Linee guida*. In ogni caso, le procedure che danno seguito alla *Dichiarazione tripartita* ed alle *Linee Guida* sono istituzionalmente separate.

La terminologia impiegata nel capitolo V è coerente con la terminologia usata nella *Dichiarazione tripartita*. L'uso del termine "lavoratori occupati dell'impresa multinazionale" e "lavoratori alle loro dipendenze" è inteso nello stesso senso della *Dichiarazione tripartita*. Tali termini si riferiscono a lavoratori che si trovano "in rapporto di impiego con l'impresa multinazionale". Le imprese che desiderino comprendere meglio l'ambito della propria responsabilità ai sensi del capitolo V troveranno delle indicazioni utili a determinare la sussistenza di un rapporto di

lavoro dipendente nel contesto delle *Linee Guida* in un elenco non esaustivo di indicatori riportato nella Raccomandazione 198 dell'ILO del 2006, ai paragrafi 13 (a) e (b). Inoltre, si riconosce che gli accordi in materia di lavoro variano e si sviluppano nel tempo e ci si attende che le imprese strutturino le proprie relazioni con i lavoratori in modo da evitare di supportare, favorire o partecipare a pratiche di lavoro mascherato. Un rapporto di lavoro mascherato ha luogo quando un datore di lavoro tratta un individuo in maniera diversa da un dipendente, in modo da nascondere la vera natura legale del rapporto.

Le presenti raccomandazioni non interferiscono con i rapporti civili e commerciali propriamente detti, ma cercano piuttosto di garantire che gli individui siano tutelati nel rapporto di lavoro nella misura che loro spetta a norma delle *Linee guida*. Si riconosce che, in assenza di un rapporto di lavoro, le imprese dovrebbero comunque agire secondo le raccomandazioni in materia di *due diligence* basata sul rischio e catena di fornitura di cui ai paragrafi da A.10 ad A.13 del capitolo II sui principi generali.

Il primo paragrafo di questo capitolo fa riferimento tutti e quattro i principi e diritti fondamentali nel lavoro enunciati nella *Dichiarazione* dell'ILO del 1998, vale a dire: la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, l'abolizione effettiva del lavoro minorile, l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio e la non-discriminazione in materia di impiego o professione. Tali principi e diritti hanno assunto la forma di specifici diritti e obblighi nelle convenzioni dell'ILO riconosciute come fondamentali.

Il paragrafo 1c) raccomanda che le imprese multinazionali contribuiscano all'effettiva abolizione del lavoro minorile ai sensi della *Dichiarazione* dell'ILO del 1998 e della Convenzione 182 dell'ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile. Due strumenti meno recenti dell'ILO sul lavoro minorile sono costituiti dalla Convenzione 138 e dalla Raccomandazione 146 (entrambe adottate nel 1973), che riguardano l'età minima di accesso al lavoro. Con le loro politiche di gestione del personale, mediante la creazione di posti di lavoro qualificati e ben retribuiti e grazie al contributo che esse danno alla crescita economica, le imprese multinazionali possono svolgere un ruolo positivo nell'eliminazione delle cause all'origine della povertà, in generale, e del lavoro minorile, in particolare. È importante riconoscere e incoraggiare il ruolo che le imprese multinazionali possono svolgere nel contribuire alla ricerca di una soluzione duratura al problema del lavoro minorile. A questo proposito, un'attenzione particolare deve essere dedicata al miglioramento del livello di educazione dei bambini che vivono nei paesi ospitanti.

Il paragrafo 1d) raccomanda che le imprese contribuiscano all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato od obbligatorio, un altro principio ripreso dalla *Dichiarazione* dell'ILO del 1998. Il riferimento a tale diritto fondamentale nel lavoro è basato sulle Convenzioni 29 (1930) e 105 (1957) dell'ILO. La Convenzione 29 chiede ai governi di "abolire nel più breve termine possibile l'impiego del lavoro forzato od obbligatorio in tutte le sue forme" e la Convenzione 105 chiede loro di "abolire il lavoro forzato od obbligatorio e a non ricorrervi sotto alcuna forma" in alcuni casi determinati (ad esempio, come modo di coercizione politica o come

misura disciplinare sul lavoro) e di “assicurare misure efficaci per l’abolizione immediata e completa del lavoro forzato od obbligatorio”. Nel contempo, l’ILO resta la sede competente a trattare la delicata questione del lavoro carcerario, specie quando si tratti dell’utilizzo del lavoro dei detenuti (o della loro messa a disposizione) presso privati, imprese o associazioni.

Il riferimento del paragrafo 1 al principio di non discriminazione in materia di impiego o professione si applica ai termini e alle condizioni di assunzione, assegnazione di mansioni, licenziamento, remunerazione e vantaggi, promozione, trasferimento o riallocazione, fine del rapporto, formazione e pensionamento. L’elenco delle forme vietate di discriminazione è tratto dalla Convenzione 111 dell’ILO del 1958, dalla Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità del 2000, dalla Convenzione n. 159 sul reinserimento professionale e l’occupazione delle persone disabili del 1983, dalla Raccomandazione per i lavoratori anziani 162 del 1980 e dalla Raccomandazione n. 200 per il lavoro di persone affette da HIV e AIDS del 2010, in virtù delle quali violano le Convenzioni, le Raccomandazioni e i Codici tutte le distinzioni, esclusioni o preferenze riconducibili a detti ambiti. Ai fini delle *Linee guida*, l’espressione “altra circostanza” si riferisce alle attività sindacali e a caratteristiche personali quali l’età, la disabilità, la gravidanza, lo stato civile, l’orientamento sessuale o l’HIV. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 1e, le imprese sono chiamate a promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nella determinazione e applicazione di criteri uniformi di selezione, retribuzione e promozione, e a prevenire episodi di discriminazione o di licenziamento a causa di matrimonio, gravidanza, maternità o paternità.

Nel paragrafo 2c) del capitolo, si chiede alle imprese di fornire ai lavoratori e ai loro rappresentanti le informazioni che consentano loro di farsi “un’opinione esatta e corretta” dei risultati ottenuti. Tali informazioni riguardano: le strutture dell’impresa, la situazione e le prospettive economiche e finanziarie, l’andamento dell’occupazione e i cambiamenti sostanziali attesi nella sua attività, tenuto conto delle legittime esigenze di riservatezza. Considerazioni sulla riservatezza potrebbero comportare che le informazioni su alcuni punti non siano fornite o siano fornite soltanto con alcune precauzioni.

Il riferimento a forme consultive di partecipazione dei lavoratori di cui al paragrafo 3 del capitolo è ripreso dalla Raccomandazione 94 dell’ILO del 1952, che riguarda la consultazione e la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori a livello d’impresa. Esso è parimenti conforme ad una disposizione della *Dichiarazione tripartita* dell’ILO. Simili strumenti di consultazione non dovrebbero sostituire il diritto dei lavoratori di negoziare le proprie condizioni di lavoro. Una raccomandazione sugli strumenti di consultazione connessi alle condizioni di lavoro è, inoltre, contenuta nel paragrafo 8.

Nel paragrafo 4, gli standard sull’occupazione e le relazioni industriali si intendono estesi al trattamento economico e all’orario di lavoro. Il riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro implica che le imprese multinazionali debbano applicare le regolamentazioni e gli standard settoriali vigenti per minimizzare il rischio di infortuni e malattie professionali che possono verificarsi a

causa del rapporto di impiego, in sua costanza o in relazione a esso. Le imprese sono incoraggiate a lavorare all'innalzamento del livello di salute e sicurezza e sul lavoro nella totalità del loro funzionamento, anche ove ciò non sia formalmente richiesto dalla regolamentazione vigente nei paesi dove esse operano. Esse sono anche incoraggiate a rispettare la possibilità, per i lavoratori, di sottrarsi a una situazione lavorativa qualora sia ragionevole pensare che questa comporti un pericolo imminente e grave per la salute o la sicurezza. Le preoccupazioni relative alla salute e alla sicurezza, considerata la loro importanza e le complementarità con altre raccomandazioni, si riflettono in altre disposizioni delle *Linee guida*, in particolare in quelle concernenti la tutela dei consumatori e dell'ambiente. La Raccomandazione ILO n. 194 del 2002 riporta un elenco indicativo delle malattie professionali, corredata da codici pratici e da guide di cui le imprese possono tenere conto nell'attuazione di questa raccomandazione delle *Linee guida*.

La raccomandazione di cui al paragrafo 5 invita le imprese multinazionali ad assumere *in loco* una quota adeguata di forza lavoro, ivi incluso il personale direttivo, e ad assicurarne la formazione. Le disposizioni di tale paragrafo, relative alla formazione e al livello di qualificazione, integrano il testo del paragrafo A.4 del capitolo "Principi generali", che tratta la formazione del capitale umano. Il riferimento al personale locale integra il testo del paragrafo A.3 del capitolo "Principi generali" laddove incoraggia lo sviluppo delle competenze locali. In conformità con la Raccomandazione 195 dell'ILO per lo sviluppo delle risorse umane del 2004, le imprese sono anche incoraggiate ad investire il più possibile in formazione ed apprendimento permanente, assicurando pari opportunità di formazione alle donne e ad altre categorie vulnerabili, come i giovani, le persone poco qualificate, le persone disabili, i migranti, i lavoratori anziani e le popolazioni indigene.

Il paragrafo 6 raccomanda alle imprese di avvertire in tempi ragionevoli i rappresentanti del personale e le autorità governative competenti, qualora prevedano cambiamenti nella loro attività capaci di ripercuotersi pesantemente sui mezzi di sussistenza dei loro lavoratori, specie nel caso di chiusura di un'unità con conseguenti messa in mobilità o licenziamenti collettivi. Come indicato nel paragrafo stesso, esso intende fornire un'opportunità di cooperazione per mitigare gli effetti di tali cambiamenti. Si tratta di un principio importante che riflette leggi e pratiche consolidati nelle relazioni industriali dei paesi aderenti alle *Linee guida*, sebbene le soluzioni all'uopo adottate nell'ambito di ciascuno di tali paesi non siano identiche. Sempre nel paragrafo 6 si osserva che, a seconda delle specifiche circostanze, sarebbe bene che la direzione fosse in grado di avvertire gli interessati prima dell'adozione della decisione finale. Invero, un preavviso del genere, che preceda la decisione finale, è già contemplato dalle normative e dalle pratiche concernenti le relazioni industriali di diversi paesi aderenti. In ogni caso, non è questo l'unico modo per garantire una collaborazione significativa volta a mitigare gli effetti di tali decisioni: le leggi e pratiche di altri paesi aderenti contengono altri mezzi, come ad esempio la fissazione di un periodo durante il quale le consultazioni devono aver luogo prima che tali decisioni possano essere attuate.

VI. Ambiente

Nei limiti delle leggi, dei regolamenti e delle procedure amministrative vigenti nei paesi in cui operano e avendo riguardo ad accordi, principi, obiettivi e standard internazionali pertinenti, le imprese dovrebbero tenere in debito conto la necessità di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la sicurezza e, in linea generale, dovrebbero svolgere le proprie attività in modo da contribuire al più ampio obiettivo dello sviluppo sostenibile. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa:
 - a) la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza;
 - b) la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente;
 - c) il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza;
2. tenuto conto dei problemi legati ai costi, alle esigenze di riservatezza e tutela dei diritti di proprietà intellettuale:
 - a) fornire al pubblico e ai lavoratori informazioni adeguate, misurabili, verificabili (ove possibile) e tempestive sui potenziali effetti delle attività dell'impresa sull'ambiente, la salute e la sicurezza, ivi inclusa, eventualmente, una relazione sui progressi compiuti nel miglioramento delle prestazioni ambientali;
 - b) intraprendere un processo di comunicazione e consultazione adeguato e tempestivo con le comunità direttamente influenzate dalle politiche dell'impresa in tema di ambiente, salute e sicurezza e dalla loro attuazione;
3. valutare e affrontare, nel processo decisionale, i prevedibili effetti che i processi, prodotti e servizi dell'impresa, lungo tutto il ciclo di vita, possono avere sull'ambiente, la salute e la sicurezza, con l'obiettivo di evitarli o, se inevitabili, di mitigarli. Qualora le attività prospettate rischino di avere effetti significativi sull'ambiente, la salute o la sicurezza e dipendano dal vaglio di un'autorità competente, le imprese dovrebbero predisporre una valutazione adeguata dell'impatto ambientale;
4. in caso di minacce di seri danni per l'ambiente, compatibilmente con le conoscenze scientifiche e tecniche dei rischi, e tenuto conto anche della salute e della sicurezza umana, non invocare la mancanza di certezze scientifiche assolute il rinvio dell'adozione di misure efficaci in relazione ai costi, per la riduzione di questi danni;

5. predisporre piani di emergenza per prevenire, mitigare e contenere i gravi danni all'ambiente e alla salute derivanti dalle loro attività, ivi compresi incidenti e situazioni di emergenza, e allestire meccanismi d'allarme per la segnalazione immediata alle autorità competenti;
6. perseguire il costante miglioramento delle prestazioni ambientali dell'azienda a livello di impresa e, ove opportuno, di catena di fornitura, incoraggiando attività quali:
 - a) l'adozione, in tutte le componenti dell'impresa, di tecnologie e procedure di gestione che riflettano gli standard per le prestazioni ambientali proprie delle componenti più efficienti;
 - b) lo sviluppo e la fornitura di prodotti o servizi privi di effetti indebiti sull'ambiente, sicuri nell'uso previsto, capaci di ridurre le emissioni di gas serra, efficienti nel consumo di energia e nell'impiego di risorse naturali e suscettibili di essere riutilizzati, riciclati o smaltiti in sicurezza;
 - c) la promozione di più alti livelli di consapevolezza dei propri clienti sulle conseguenze ambientali dell'uso dei prodotti e servizi dell'impresa, anche attraverso l'offerta di informazioni esatte sui propri prodotti (ad esempio in merito all'emissione di gas serra, alla biodiversità, all'efficienza nell'uso delle risorse e ad altri temi ambientali);
 - d) la ricerca e la valutazione dei modi per migliorare le prestazioni ambientali dell'impresa nel lungo periodo, ad esempio attraverso l'elaborazione di strategie per la riduzione delle emissioni, l'uso efficiente delle risorse e il riciclaggio, la sostituzione o la riduzione dell'impiego di sostanze tossiche o di strategie per favorire la biodiversità;
7. fornire ai lavoratori un'istruzione ed una formazione adeguate sui temi relativi alla salute e alla sicurezza ambientale, compresa la manipolazione di materiali pericolosi e la prevenzione degli incidenti ambientali, così come agli aspetti più generali della gestione ambientale, quali le procedure di valutazione di impatto ambientale, le relazioni pubbliche e le tecnologie ambientali;
8. contribuire allo sviluppo di politiche ambientali pubbliche significative ed economicamente efficienti, ad esempio, tramite partenariati o iniziative in grado di accrescere la consapevolezza e la tutela ambientale.

Commenti al capitolo sull'ambiente

Il testo del capitolo sull'ambiente riflette largamente i principi e gli obiettivi enunciati nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nell'Agenda 21 (nell'ambito della Dichiarazione di Rio) e nella Convenzione (Aarhus) sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso

alla giustizia in materia ambientale. Esso riflette, inoltre, gli standard previsti da strumenti quali gli standard ISO sui sistemi di gestione ambientale.

Una sana gestione ambientale è un elemento essenziale dello sviluppo sostenibile ed è considerata sempre di più nella sua duplice natura di responsabilità e di opportunità per le imprese. Le imprese multinazionali hanno un ruolo importante da svolgere in ambo le direzioni. I dirigenti di tali imprese dovrebbero quindi prestare la dovuta attenzione ai problemi ambientali nello sviluppo delle loro strategie. Il miglioramento delle prestazioni ambientali richiede un impegno verso un approccio sistematico e un miglioramento continuo del sistema. Un sistema di gestione ambientale fornisce il quadro interno necessario a tenere sotto controllo l'impatto ambientale di un'impresa e ad integrare le considerazioni di carattere ambientale nelle sue attività. La creazione di un tale sistema dovrebbe contribuire a rassicurare gli azionisti, i dipendenti e la comunità sulla volontà dell'impresa di preservare l'ambiente dall'impatto delle sue attività.

Oltre al miglioramento delle prestazioni ambientali, la creazione di un sistema di gestione ambientale può presentare vantaggi economici per le imprese, grazie alla riduzione dei costi d'esercizio e assicurativi, a un maggior risparmio di energia e di risorse, a un minor carico di adempimenti e di responsabilità, a un accesso più facile al capitale e alle competenze, a una maggiore soddisfazione dei clienti e a migliori relazioni con la comunità e con il pubblico.

Nell'ambito delle *Linee guida*, un "sistema di gestione ambientale sano" dovrebbe essere inteso nel senso più ampio possibile, includendovi le attività che mirano a controllare, nel lungo periodo, l'impatto diretto e indiretto sull'ambiente e gli strumenti di lotta all'inquinamento e di gestione delle risorse.

Nella maggior parte delle imprese, un sistema di controllo interno è necessario alla gestione delle proprie attività. In tema di ambiente esso può contemplare, tra l'altro, la fissazione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni e regolari controlli sui progressi compiuti nella realizzazione di tali obiettivi.

Le informazioni sulle attività delle imprese, sulle loro relazioni con i subcontraenti e i fornitori e sul conseguente impatto ambientale contribuiscono a instaurare un clima di fiducia nel pubblico. Ciò è vero, in particolare, quando le informazioni sono fornite in modo trasparente e sono incoraggiate le consultazioni attive con *stakeholders* quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, i contraenti, le comunità locali e il pubblico in generale, allo scopo di promuovere un'atmosfera di fiducia e di comprensione nel lungo periodo sulle questioni ambientali di comune interesse. Le relazioni e la comunicazione sono particolarmente opportune quando sono in gioco beni ambientali scarsi o a rischio tanto in un contesto regionale, quanto in uno nazionale o internazionale; standard quali la *Global Reporting Initiative* costituiscono utili riferimenti al riguardo.

Per fornire informazioni precise sui propri prodotti, le imprese dispongono di varie alternative, come ad esempio l'etichettatura volontaria o gli schemi di certificazione. Nell'utilizzare tali strumenti, le imprese dovrebbero tenere nel debito conto i loro effetti sociali ed economici sui paesi in via di sviluppo, nonché l'esistenza di standard riconosciuti internazionalmente.

L'attività normale dell'impresa può contemplare una valutazione *ex ante* dell'impatto ambientale potenziale delle sue operazioni. Le imprese procedono spesso ad appropriate valutazioni d'impatto ambientale, anche nel caso in cui non esista un obbligo di legge. Tali valutazioni ambientali compiute dalle imprese possono contenere una visione ampia e lungimirante dell'impatto potenziale delle loro attività e di quelle di subcontraenti e fornitori, che prende in esame gli effetti più importanti e le eventuali alternative o azioni correttive, tese a evitarne o attenuarne gli effetti deleteri. Inoltre, le *Linee Guida* riconoscono che le imprese multinazionali hanno alcune responsabilità in altre fasi del ciclo di vita del prodotto.

Numerosi strumenti già adottati dai paesi aderenti alle *Linee guida*, tra i quali il principio 15 della Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, si riferiscono al "principio di precauzione". Nessuno di questi strumenti si riferisce in modo specifico alle imprese, sebbene il contributo delle imprese sia implicito in tutti.

La premessa di base delle *Linee Guida* è che le imprese dovrebbero agire il prima possibile e in modo proattivo per evitare, ad esempio, che dalle loro attività derivino gravi o irreversibili danni all'ambiente. Tuttavia, il fatto che le *Linee Guida* si rivolgano alle imprese significa che nessuno strumento tra gli attuali esprime adeguatamente tale raccomandazione. Di conseguenza, le *Linee Guida* prendono spunto dagli strumenti esistenti ma non li riflettono totalmente.

Le *Linee Guida* non sono destinate a reinterpretare gli strumenti esistenti né a creare dei nuovi impegni o dei precedenti per i governi; esse si prefiggono esclusivamente di raccomandare le modalità di attuazione del principio di precauzione a livello di impresa. Poiché tale processo è in una fase iniziale, la sua applicazione necessita di una certa flessibilità, secondo la specificità del contesto nel quale si interviene. Si riconosce, altresì, che spetti ai governi definire, in questo ambito, il quadro di base e che sia loro responsabilità consultare periodicamente le parti interessate sul modo migliore per progredire.

Inoltre, le *Linee Guida* invitano le imprese ad impegnarsi per migliorare il livello delle prestazioni ambientali in ogni fase della loro attività, anche se ciò non è espressamente richiesto dalle pratiche in atto nei paesi in cui esse operano. A questo proposito, le imprese dovrebbero tenere nel debito conto il loro impatto sociale ed economico sui paesi in via di sviluppo.

Le imprese multinazionali, per esempio, hanno spesso la possibilità di accedere a tecnologie esistenti ed innovative od a procedure operative che, se utilizzate, potrebbero contribuire al miglioramento complessivo dei risultati ambientali. Non bisogna dimenticare che le imprese multinazionali, essendo spesso considerate all'avanguardia nel loro settore, possono generare un effetto di emulazione sulle altre imprese. Assicurare che l'ambiente dei paesi nei quali le imprese multinazionali operano tragga beneficio anche delle tecnologie e dalle pratiche disponibili e innovative è un altro modo importante per sostenere le attività d'investimento internazionale su un piano più generale.

Le imprese hanno un ruolo importante nella formazione e nell'educazione dei propri dipendenti in materia ambientale. Esse sono invitate ad assumere questa responsabilità nel modo più esteso possibile, in particolare nei settori che interessano direttamente la salute e la sicurezza umana.

VII. Lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione

Le imprese non dovrebbero, direttamente o indirettamente, offrire, promettere, concedere o richiedere pagamenti o altri benefici indebiti per ottenere o mantenere una certa posizione di mercato o un altro indebito vantaggio. Del pari, esse dovrebbero respingere qualsiasi forma di istigazione alla corruzione o di concussione. In particolare, le imprese dovrebbero:

1. astenersi dall'offrire, promettere o accordare a pubblici ufficiali o a dipendenti dei propri partner commerciali indebiti vantaggi in denaro o di altro tipo. Del pari, le imprese non dovrebbero richiedere, concordare o accettare vantaggi indebiti in denaro o di altro tipo da parte di pubblici ufficiali o dipendenti dei propri partner commerciali. Le imprese non dovrebbero servirsi di terzi, quali agenti e altri intermediari, consulenti, rappresentanti, distributori, consorzi, contraenti, fornitori e associati, come canali per fornire vantaggi in denaro o di altro tipo a pubblici ufficiali, dipendenti di partner commerciali o ai loro parenti o soci in affari;
2. sviluppare e adottare meccanismi di controllo interni, nonché adeguati programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, per la prevenzione e la rilevazione della corruzione, basati su una valutazione del rischio che consideri le circostanze operative proprie di ciascuna impresa, ed in particolare il rischio di corruzione cui è soggetta (ad esempio la posizione geografica ed il settore di attività). Questi meccanismi di controllo interni, programmi e misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, dovrebbero includere un sistema di procedure finanziarie e contabili ed, in particolare, un sistema di controlli interni, volti a garantire, in misura ragionevole, la correttezza e la precisione dei libri, dei registri e della contabilità, così da impedirne l'uso a fini di corruzione o di occultamento della stessa. Tali circostanze peculiari e rischi di corruzione dovrebbero essere regolarmente controllati e sottoposti a nuova valutazione nella misura necessaria ad assicurare che i meccanismi di controllo interni, i programmi o le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, adottati siano adeguati ed ancora efficaci, ed a ridurre il rischio che le imprese si rendano complici di atti corruzione, di istigazione alla corruzione e di concussione;
3. inserire nei meccanismi di controllo interni, programmi o misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, disposizioni che vietino o scoraggino il ricorso a piccoli pagamenti di facilitazione, generalmente illegali nei paesi in cui vengono effettuati, e ove tali pagamenti vengano effettuati, registrarli accuratamente nei libri contabili e nei rendiconti finanziari;
4. tenuto conto degli specifici rischi di corruzione cui vanno incontro, mettere in atto una *due diligence*, adeguatamente documentata, in merito al reclutamento e alla supervisione adeguata e regolare degli agenti, garantendo che la loro retribuzione sia adeguata ed esclusivamente connessa a servizi leciti. Se del caso, tenere una lista degli agenti impegnati nelle transazioni con gli organismi pubblici e con le imprese statali, da tenere a disposizione

- delle autorità competenti, conformemente ai requisiti applicabili di divulgazione pubblica;
5. accrescere la trasparenza delle loro attività di lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione. Esse potrebbero, per esempio, assumere pubblicamente degli impegni contro la corruzione, l'istigazione alla corruzione e la concussione e fornire informazioni sui sistemi di gestione, sui meccanismi interni di controllo, sui programmi o sulle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, adottati per onorare tali impegni. Le imprese dovrebbero rafforzare altresì l'apertura ed il dialogo con il pubblico, in modo da promuovere la presa di coscienza e la collaborazione nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione;
 6. promuovere la consapevolezza dei dipendenti circa le politiche adottate dall'impresa, i controlli interni, i programmi o le misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione, e promuovere l'osservanza di tali politiche, programmi o misure tramite un'adeguata diffusione degli stessi e l'adozione di programmi di formazione e di procedure disciplinari;
 7. astenersi dal versare qualsivoglia contributo illecito a candidati a cariche pubbliche, a partiti politici o ad altre organizzazioni politiche. I contributi politici dovrebbero conformarsi integralmente alle norme sulla divulgazione delle informazioni ed essere resi noti ai responsabili dell'impresa.

Commenti alla lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione

La corruzione pregiudica le istituzioni democratiche e il buon governo dell'impresa. Scoraggia gli investimenti e distorce le condizioni di concorrenza internazionali. In particolare, la distrazione di fondi dovuta a pratiche corruttive vanifica gli sforzi compiuti dai cittadini per innalzare il livello del proprio benessere economico, sociale e ambientale e ostacola gli sforzi per ridurre la povertà. Le imprese hanno un ruolo importante da giocare nella lotta contro queste pratiche.

La correttezza, l'integrità e la trasparenza sia nell'ambito pubblico sia in quello privato sono concetti fondamentali nella lotta alla corruzione, all'istigazione alla corruzione e alla concussione. La comunità imprenditoriale, le organizzazioni non governative e quelle intergovernative cooperano tutte per rafforzare il pubblico sostegno alle misure contro la corruzione e per favorire la trasparenza e la consapevolezza pubblica in merito ai problemi della corruzione. Anche l'adozione di pratiche adeguate di governo dell'impresa è un elemento essenziale per promuovere una cultura etica all'interno delle imprese.

La Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (nel seguito *Convenzione anti-corruzione*) è entrata in vigore il 15 febbraio 1999. La *Convenzione anti-corruzione*, come pure la Raccomandazione sul rafforzamento della lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (*Raccomandazione anti-corruzione 2009*), la Raccomandazione sulle misure fiscali per il

rafforzamento della lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 2009 e la Raccomandazione sulla corruzione e sul credito ufficiale all'esportazione del 2006 sono gli strumenti fondamentali dell'OCSE che affrontano le attività di corruzione dal lato dell'offerta. Esse mirano ad eliminare l'"offerta" di pagamenti illeciti ai pubblici ufficiali stranieri, attribuendo a ciascun paese la competenza sulle attività delle proprie imprese e sugli atti commessi nel proprio territorio⁶. È stato stabilito un programma di monitoraggio rigoroso e sistematico dell'attuazione della *Convenzione anti-corruzione* da parte dei paesi, al fine di promuovere la piena attuazione di tali strumenti.

La *Raccomandazione anti-corruzione del 2009*, in particolare, invita i governi firmatari ad incoraggiare le proprie imprese a mettere a punto e adottare adeguati meccanismi di controllo interni, programmi e misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, al fine di prevenire e individuare la corruzione transnazionale, tenendo conto della Guida alle buone pratiche nei controlli interni, nell'etica e nella conformità alle norme, inclusa come Allegato II nella *Raccomandazione anti-corruzione del 2009*. La Guida alle buone pratiche è destinata alle imprese, alle organizzazioni imprenditoriali e alle associazioni professionali; essa evidenzia le buone pratiche mirate a garantire l'efficacia dei meccanismi di controllo interni, dei programmi e delle misure tesi a garantire l'etica e la conformità alle norme, nel prevenire e rilevare la corruzione transnazionale.

Altre iniziative del settore privato e della società civile possono, del pari, aiutare le imprese a progettare e attuare politiche efficaci contro la corruzione.

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), entrata in vigore il 14 dicembre 2005, contiene una vasta gamma di parametri, misure e regole per la lotta alla corruzione. Ai sensi di tale Convenzione, gli stati firmatari devono vietare sia ai propri ufficiali di ricevere pagamenti illeciti, sia alle proprie imprese di corrompere pubblici ufficiali, nazionali, esteri od appartenenti alle organizzazioni pubbliche internazionali, e devono prendere in considerazione la possibilità di impedire la corruzione tra privati. L'UNCAC e la *Convenzione anti-corruzione* si supportano e si completano reciprocamente.

Sotto il profilo della "domanda", le buone pratiche di governo d'impresa hanno la loro importanza nell'aiutare le imprese ad evitare le richieste di pagamenti illeciti. Le imprese possono sostenere iniziative collettive tese a resistere all'istigazione alla corruzione e alla concussione. Tanto i governi dei paese

6 Ai sensi della *Convenzione*, una "dazione illecita" è definita come "il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché un ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire o conservare un affare o un altro vantaggio indebito nell'ambito del commercio internazionale".(trad. it. MAE). I Commenti alla Convenzione (paragrafo 9) precisano che i "piccoli pagamenti", detti "facilitazioni", non costituiscono dei pagamenti "in vista di ottenere o di mantenere un mercato o altro indebito vantaggio" ai sensi del paragrafo 1 e, di conseguenza, essi non costituiscono un'infrazione a tale disposizione. Tali pagamenti, che sono fatti, in alcuni paesi, per incitare i pubblici ufficiali ad esercitare le proprie funzioni, in particolare quando si tratta di rilasciare un'autorizzazione o un permesso, sono generalmente illeciti nel paese straniero interessato. Gli altri paesi possono e dovrebbero affrontare questo fenomeno corrosivo con misure quali il sostegno del programma di buona gestione degli affari pubblici. ...".

d'origine quanto quelli del paese ospitanti dovrebbero aiutare le imprese oggetto di tali fenomeni. La Guida alle buone pratiche per taluni articoli della Convenzione, in Allegato I alla Raccomandazione anti-corrruzione del 2009, dichiara che la Convenzione anti-corrruzione dovrebbe essere attuata in modo da non procurare un argomento difensivo o un'eccezione nel caso in cui il pubblico ufficiale straniero istighi alla corruzione. Inoltre, l'UNCAC richiede che l'istigazione alla corruzione da parte di pubblici ufficiali nazionali sia considerata un illecito penale.

VIII. Interessi del consumatore

Nelle loro relazioni con i consumatori le imprese dovrebbero improntare a criteri di correttezza lo svolgimento delle pratiche commerciali, pubblicitarie e di *marketing*, e adottare tutte le misure ragionevoli per garantire la qualità e l'affidabilità dei beni o dei servizi che forniscono. In particolare, dovrebbero:

1. accertarsi che i beni o i servizi forniti rispettino tutti gli standard convenzionali o imposti per legge in materia di salute e sicurezza del consumatore, anche per quanto riguarda le avvertenze relative alla salute e le informazioni per la sicurezza;
2. fornire informazioni, esatte, verificabili e chiare, tali da permettere ai consumatori di adottare decisioni consapevoli, incluse le informazioni sui prezzi e, se del caso, sul contenuto, sulla sicurezza nell'utilizzo, sulle caratteristiche ambientali, sulla manutenzione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento di beni e servizi. Ove possibile, tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo da permettere ai consumatori di confrontare i prodotti;
3. fornire ai consumatori l'accesso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie e riparatorii equi, facili da utilizzare, veloci ed efficaci, senza oneri o costi inutili;
4. astenersi da qualsiasi dichiarazione, omissione o qualsiasi altra pratica che risulti ingannevole, fuorviante, fraudolenta o sleale;
5. supportare gli sforzi per promuovere l'educazione del consumatore nei settori rilevanti delle proprie attività imprenditoriali, al fine, tra l'altro, di migliorare la capacità dei consumatori di: *i*) adottare decisioni consapevoli per quanto riguarda merci, servizi e mercati complessi, *ii*) comprendere meglio l'impatto economico, ambientale e sociale delle proprie decisioni e *iii*) favorire un consumo sostenibile;
6. rispettare la riservatezza del consumatore e adottare misure ragionevoli per assicurare la tutela dei dati personali raccolti, immagazzinati, trattati o divulgati;
7. cooperare pienamente con le autorità pubbliche nella prevenzione e nella lotta contro le pratiche di *marketing* ingannevoli (comprese la pubblicità ingannevole e la frode commerciale) e nella riduzione o rimozione dei rischi seri per la salute e per la sicurezza pubblica che derivino dal consumo, dall'uso o dallo smaltimento dei propri prodotti e servizi;

8. considerare, nell'applicazione dei principi di cui sopra, *i*) le esigenze dei consumatori vulnerabili e in situazioni di svantaggio e *ii*) le sfide specifiche che il commercio elettronico può porre ai consumatori.

Commenti agli interessi del consumatore

Il capitolo sugli interessi del consumatore delle *Linee Guida OCSE* destinate alle imprese multinazionali si basa sui lavori del Comitato OCSE per la politica verso i consumatori e del Comitato per mercati finanziari, nonché sui lavori di altre organizzazioni internazionali, incluse la Camera di commercio internazionale, l'Organizzazione Internazionale per la Normazione (ISO) e le Nazioni Unite (ovvero le Linee Guida delle Nazioni Unite per la tutela dei consumatori nella versione estesa del 1999).

Il capitolo riconosce che la soddisfazione del consumatore e gli interessi correlati costituiscono una base fondamentale per la riuscita delle attività imprenditoriali. Riconosce anche le profonde trasformazioni avvenute nel tempo nei mercati dei beni e servizi di consumo. Le riforme normative, la maggior apertura dei mercati a livello mondiale, lo sviluppo di nuove tecnologie e la crescita nei servizi per i consumatori sono stati i principali motori del cambiamento, fornendo ai consumatori una maggiore scelta ed altri benefici derivanti da una concorrenza più aperta. Al tempo stesso, la velocità del cambiamento e la crescente complessità di molti mercati hanno reso più difficili per i consumatori il confronto e la valutazione di beni e servizi. Inoltre, anche gli aspetti demografici del consumo sono cambiati nel tempo. I bambini stanno diventando forze di importanza crescente sul mercato, così come le persone anziane, sempre più numerose. Sebbene nel complesso i consumatori siano meglio informati, molti non dispongono ancora delle capacità aritmetiche e del livello di alfabetizzazione indispensabili sui mercati odierni, più complessi e ad elevata intensità di informazione. Inoltre, molti consumatori sono sempre più interessati a conoscere la posizione e le attività delle imprese in un gran numero di settori economici, sociali e ambientali, e ne tengono conto nella scelta di beni e servizi.

La premessa chiede alle imprese di usare correttezza nelle pratiche commerciali, pubblicitarie e di *marketing*, e di garantire la qualità e l'affidabilità dei prodotti forniti. Tali principi, si noti, si applicano sia ai beni sia ai servizi.

Il primo paragrafo sottolinea l'importanza dell'adesione delle imprese agli standard in vigore per la salute e la sicurezza, nonché l'importanza di fornire ai consumatori informazioni adeguate circa gli effetti dei loro prodotti sulla salute e sulla sicurezza.

Il paragrafo 2 riguarda la divulgazione di informazioni. Sollecita le imprese a fornire ai consumatori informazioni sufficienti a metterli in grado di prendere decisioni consapevoli. Si fa riferimento, in particolare ed ove opportuno, alle informazioni sui rischi finanziari associati ai prodotti. Peraltro, in alcuni casi, alle imprese è imposto per legge di fornire le informazioni in modo da permettere al consumatore di effettuare confronti diretti di beni e servizi (ad esempio, i prezzi unitari). In assenza di una normativa espressa, le imprese sono invitate a presentare

le informazioni rivolte ai consumatori in modo da favorire i confronti tra beni e servizi, permettendo loro di determinare con facilità il costo totale di un prodotto. Si noti che ciò che viene considerato “sufficiente” può variare nel tempo e le imprese devono essere in grado di rispondere a tali cambiamenti. Ogni affermazione sui prodotti o sull’ambiente da parte delle imprese dovrebbe basarsi su elementi di prova adeguati e, ove opportuno, su test veri e propri. Dato il crescente interesse dei consumatori per le questioni ambientali e il consumo sostenibile, dovrebbero essere fornite informazioni, se del caso, in merito alle caratteristiche ecologiche dei prodotti, inclusi i dati sull’efficienza energetica e sul grado di riciclabilità dei prodotti e, per quanto concerne i prodotti alimentari, sulle tecniche agricole.

La condotta dell’impresa è tenuta in considerazione sempre maggiore dai consumatori nelle decisioni di acquisto. Le imprese sono quindi invitate a rendere disponibili le informazioni sulle iniziative intraprese per integrare le questioni sociali e ambientali nelle proprie attività imprenditoriali e per supportare in vari modi il consumo sostenibile. Il capitolo III delle *Linee Guida* sulla divulgazione di informazioni è significativo a questo proposito. Le imprese sono ivi incoraggiate a pubblicare delle dichiarazioni sui propri valori o sulle proprie pratiche commerciali comprese le informazioni sulle politiche sociali, etiche e ambientali dell’impresa e sugli altri codici di condotta sottoscritti. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in un linguaggio semplice e in un formato attraente per i consumatori. Sarebbe auspicabile che un numero crescente di imprese pubblicasse relazioni in queste aree e adeguasse le informazioni ai consumatori..

Il paragrafo 3 del capitolo rispecchia le espressioni usate nella Raccomandazione del Consiglio sulla risoluzione delle controversie ed il risarcimento del consumatore del 2007. La *Raccomandazione* stabilisce un quadro per la messa a punto di metodi efficaci di gestione dei reclami dei consumatori, che comprende una serie di misure che l’industria può adottare all’uopo. Occorre notare che i meccanismi creati da molte imprese per risolvere le controversie in materia di consumo hanno contribuito ad aumentare la fiducia e la soddisfazione dei consumatori. Tali meccanismi possono portare a soluzioni che, in molti casi, risultano essere più praticabili del ricorso alla giustizia ordinaria, il quale rischia di essere costoso, complesso e molto lungo per tutte le parti coinvolte. Affinché questi meccanismi extragiudiziali siano efficaci, tuttavia, i consumatori devono essere a conoscenza della loro esistenza e sarebbe auspicabile che ricevessero istruzioni sulle modalità per presentare reclamo, in particolare quando tale reclamo sia relativo a transazioni transfrontaliere o multidimensionali.

Il paragrafo 4 concerne le pratiche commerciali ingannevoli, fuorvianti, fraudolente o sleali in genere. Tali pratiche possono distorcere i mercati a spese sia dei consumatori sia delle imprese responsabili e devono quindi essere evitate.

Il paragrafo 5 riguarda l’educazione del consumatore, che ha assunto un’importanza sempre maggiore al crescere della complessità di molti mercati e prodotti. I governi, le organizzazioni dei consumatori e molte imprese hanno riconosciuto che si tratta di una responsabilità condivisa e di avere un ruolo importante da svolgere a tale proposito. Le difficoltà incontrate dai consumatori nella valutazione di prodotti complessi nel settore finanziario e in altri settori hanno evidenziato l’importanza della collaborazione tra tutti gli *stakeholders* per

promuovere un'educazione mirata a rendere più consapevoli le decisioni dei consumatori.

Il paragrafo 6 tratta dei dati personali. La raccolta e l'utilizzo dei dati personali da parte delle imprese sono in crescita, alimentati in parte da Internet e dal progresso tecnologico, mettono in luce l'importanza della tutela dei dati personali contro le violazioni della riservatezza, in particolare contro quelle che minacciano la sicurezza.

Nel paragrafo 7 viene sottolineata l'importanza della collaborazione tra imprese e autorità pubbliche al fine di prevenire e combattere più efficacemente le pratiche commerciali ingannevoli. La cooperazione è anche necessaria per ridurre o prevenire le minacce alla salute e alla sicurezza pubblica, nonché all'ambiente, ivi incluse le minacce correlate allo smaltimento dei beni e al loro uso e consumo. Viene così riconosciuta l'importanza di considerare l'intero ciclo di vita dei prodotti.

Il paragrafo 8 richiede alle imprese di tenere conto delle situazioni dei consumatori vulnerabili o svantaggiati nella commercializzazione dei propri beni e servizi. Con "consumatori vulnerabili o svantaggiati" ci si riferisce a particolari consumatori o categorie di consumatori che, a causa di caratteristiche o circostanze personali (come l'età, la capacità fisica o mentale, il livello di istruzione, il reddito, la lingua o la distanza), possono incontrare particolari difficoltà sui mercati odierni, globalizzati ed ad elevata intensità di informazione. Il paragrafo sottolinea, inoltre, l'importanza crescente del commercio mobile e di altre forme di commercio elettronico nei mercati globali. I benefici procurati da tali tipi di commercio sono notevoli e in continuo aumento. I governi hanno dedicato un tempo considerevole ad esaminare i modi per garantire che, nel commercio elettronico, il livello di trasparenza ed efficacia della tutela dei consumatori, sia pari a quello assicurato nelle forme di commercio più tradizionali.

IX. Scienza e tecnologia

Le imprese dovrebbero:

1. impegnarsi a garantire che le loro attività siano compatibili con le politiche e i programmi scientifici e tecnologici dei paesi in cui operano e, se del caso, contribuire allo sviluppo delle capacità d'innovazione locale e nazionale;
2. nello svolgimento delle proprie attività economiche adottare, ove possibile, procedure che consentano il trasferimento e la rapida diffusione delle tecnologie e della conoscenza, tenendo debitamente conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale;

3. svolgere, se del caso, attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi ospitanti, per rispondere ai bisogni del mercato locale; assumere personale locale nello svolgimento delle attività scientifiche e tecnologiche e incoraggiarne la formazione, tenuto conto delle esigenze commerciali;
4. nell'assegnare le licenze per l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale o nel fornire strumenti di trasferimento tecnologico, imporre condizioni e modalità ragionevoli, tali da contribuire alle prospettive di sviluppo sostenibile a lungo termine del paese ospitante;
5. ove attinente agli obiettivi commerciali, sviluppare localmente legami con le università e i centri di ricerca pubblici e partecipare a progetti di ricerca in cooperazione con l'industria o le associazioni industriali locali.

Commenti a scienza e tecnologia

In un'economia globalizzata e fondata sulle conoscenze, dove le frontiere nazionali sono meno importanti, anche per le imprese di piccola dimensione o a vocazione nazionale, la possibilità di accedere alle tecnologie e al *know-how* e di utilizzarli è essenziale per migliorare le prestazioni aziendali. Tale accesso è anche importante perché si verifichino gli effetti macroeconomici del progresso tecnologico, in particolare la crescita della produttività e la creazione di posti di lavoro, nel contesto dello sviluppo sostenibile. Le imprese multinazionali sono il principale vettore dei trasferimenti internazionali di tecnologie. Esse contribuiscono alla capacità nazionale d'innovazione dei paesi ospitanti, producendo, diffondendo e anche facilitando l'impiego delle nuove tecnologie nelle imprese e nelle istituzioni nazionali. Le attività di R&S delle imprese multinazionali, quando sono collegate adeguatamente al sistema nazionale d'innovazione, possono contribuire ad accrescere il progresso economico e sociale dei paesi ospitanti. A sua volta, la creazione di un sistema d'innovazione dinamico nel paese ospitante aumenta le opportunità commerciali delle imprese multinazionali.

Il capitolo ha, quindi, lo scopo di incoraggiare le imprese multinazionali, nei limiti della fattibilità economica, delle esigenze proprie della competitività e di altra natura, a diffondere i risultati delle loro attività di R&S nei paesi in cui operano, contribuendo così alla capacità d'innovazione di questi ultimi. A tale riguardo, le imprese possono favorire la diffusione delle tecnologie commercializzando prodotti che integrano le nuove tecnologie, concedendo licenze per le innovazioni di processo, assumendo e formando personale specializzato in campo scientifico e tecnologico e sviluppando un rapporto di cooperazione nelle attività di R&S. Sarebbe anche auspicabile che, all'atto di vendere o concedere in licenza le tecnologie, le imprese non solo applicassero termini e condizioni ragionevoli, ma considerassero l'impatto a lungo termine delle tecnologie sullo sviluppo, sull'ambiente e in altri settori, nei paesi di origine come nei paesi ospitanti. Nell'esercizio delle loro attività, le imprese multinazionali possono dotare le loro controllate internazionali e i loro subcontraenti di capacità d'innovazione e incrementare tali capacità. Inoltre, le imprese multinazionali possono richiamare l'attenzione sull'importanza delle infrastrutture scientifiche e

tecnologiche locali, sia materiali sia istituzionali. A tale riguardo, le imprese multinazionali possono utilmente contribuire alla predisposizione di quadri di azione propizi allo sviluppo di sistemi d'innovazione dinamici dei paesi ospitanti.

X. Concorrenza

Le imprese dovrebbero:

1. svolgere le loro attività in maniera compatibile con tutte le leggi e i regolamenti applicabili sulla concorrenza, tenendo conto del diritto della concorrenza di tutti i paesi in cui tali attività potrebbero avere effetti anticoncorrenziali;
2. astenersi dal concludere o attuare accordi anticoncorrenziali, volti, tra l'altro, a:
 - a) stabilire prezzi;
 - b) truccare le gare (offerte collusive);
 - c) stabilire restrizioni o quote di produzione; o
 - d) ripartire o suddividere i mercati, mediante la spartizione di clienti, fornitori, aree geografiche o rami di attività commerciale;
3. cooperare con le autorità sulla concorrenza di tali paesi impegnate nelle indagini, fornendo tra le altre cose, secondo le leggi applicabili e con la cautela del caso, risposte il più possibile rapide ed esaurienti alle richieste di informazioni e considerando tutti gli strumenti a disposizione, come, ad esempio, le dichiarazioni di rinuncia al diritto di riservatezza, per promuovere una cooperazione efficace ed efficiente con le autorità investigative;
4. diffondere con regolarità tra i dipendenti la consapevolezza dell'importanza di osservare tutte le normative e politiche applicabili in tema di concorrenza e, in particolare, formare l'alta direzione dell'impresa in merito a tali temi.

Commenti alla concorrenza

Queste raccomandazioni sottolineano l'importanza della normativa e dei regolamenti sulla concorrenza per il buon funzionamento dei mercati nazionali e internazionali, e riaffermano l'importanza del rispetto di tali normative e regolamenti da parte delle imprese nazionali e multinazionali. Esse mirano anche a garantire che tutte le imprese siano consapevoli degli sviluppi relativi alla portata, ai rimedi e alle sanzioni delle normative sulla concorrenza oltre che sul livello di cooperazione tra le autorità preposte al suo controllo. Il termine diritto "della concorrenza" si riferisce al complesso delle regolamentazioni "antitrust" e "antimonopolistiche" che vietano in vario modo: a) gli accordi contrari alla concorrenza, b) l'abuso di un potere di mercato o di una posizione dominante, c)

l'acquisizione di un potere di mercato o di una posizione dominante per vie diverse da quelle dell'efficienza imprenditoriale, d) la riduzione significativa della concorrenza o gli ostacoli significativi a un'effettiva concorrenza tramite fusioni o acquisizioni.

In via generale, la normativa e la politica della concorrenza vietano: a) le intese ingiustificabili (i cosiddetti cartelli), b) gli altri accordi ritenuti anticoncorrenziali, c) le pratiche anticoncorrenziali che sfruttano o rafforzano una posizione dominante o un potere di mercato, d) le fusioni o acquisizioni anticoncorrenziali. Ai sensi della Raccomandazione del Consiglio concernente un'azione efficace contro le intese ingiustificabili, (OCSE 1988) [C(98)35/Final], gli accordi anticoncorrenziali di cui alla sezione a) costituiscono intese ingiustificabili, ma la *Raccomandazione* tiene conto delle differenze esistenti nelle regolamentazioni dei paesi aderenti, in particolare delle differenze tra i vari regimi di esenzione o tra le disposizioni che autorizzano o consentono eccezioni per attività altrimenti vietate. Le raccomandazioni delle *Linee Guida* non vanno interpretate nel senso che le imprese non debbano valersi di tali esenzioni o eccezioni. Le categorie di cui alla sezione b) e c) hanno carattere più generale perché gli effetti che gli altri tipi di accordo o di pratiche unilaterali hanno sulla concorrenza sono più incerti e vi è minor consenso su che cosa debba essere considerato anticoncorrenziale.

L'obiettivo della politica della concorrenza è contribuire al benessere sociale complessivo e alla crescita economica, creando e preservando condizioni di mercato nelle quali la natura, la qualità e il prezzo dei beni e dei servizi siano determinati dai meccanismi concorrenziali del mercato stesso. Oltre ad avvantaggiare i consumatori e l'economia complessiva di un paese, un tale ambiente concorrenziale premia le imprese che rispondono efficacemente alla domanda dei consumatori. Le imprese possono contribuire a tale processo dispensando informazioni e consigli ai governi in procinto di adottare leggi e politiche capaci di ridurre l'efficienza o di pregiudicare, in qualche modo, la concorrenza nei mercati.

Le imprese dovrebbero essere consapevoli del fatto che i paesi che adottano una regolamentazione della concorrenza sono sempre più numerosi e che, sempre più spesso, tale regolamentazione vieta anche le attività anticoncorrenziali compiute all'estero, laddove esse rechino pregiudizio ai consumatori nazionali. Inoltre, la crescita del commercio e degli investimenti transfrontalieri aumenta le probabilità che una pratica anticoncorrenziale attuata in un paese abbia effetti pregiudizievoli anche in altri. Le imprese dovrebbero, pertanto, tener conto sia della regolamentazione del paese in cui operano sia di quelle di tutti i paesi che potrebbero risentire delle loro attività.

Infine, le imprese dovrebbero riconoscere che le autorità per la concorrenza cooperano sempre più strettamente tra di loro nella lotta alle pratiche anticoncorrenziali e nelle relative inchieste. In proposito si veda, in generale, la Raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione tra paesi membri nelle pratiche anticoncorrenziali che colpiscono gli scambi internazionali [C(95)130/Final] e il Rapporto del Consiglio sulla revisione delle fusioni C(2005)34. Quando le autorità per la concorrenza appartenenti a diversi paesi esaminano il medesimo comportamento, il fatto che le imprese facilitino la cooperazione tra queste autorità contribuisce all'assunzione di decisioni coerenti ed equilibrate e all'adozione di rimedi competitivi, riducendo nello stesso tempo i costi per i governi e le imprese.

XI. Fiscalità

1. È importante che le imprese contribuiscano alle finanze pubbliche dei paesi ospitanti, versando puntualmente le imposte dovute. In particolare, le imprese dovrebbero conformarsi sia alla lettera sia allo spirito delle leggi e regolamenti fiscali dei paesi in cui operano. Conformarsi allo spirito della legge significa capire e seguire le intenzioni del legislatore. Ciò non vuol dire che un'impresa debba pagare un importo superiore a quello previsto dalla legge. Tale conformità comporta, in particolare, la comunicazione tempestiva alle autorità competenti delle informazioni prescritte dalla legge o necessarie al fine di una corretta determinazione delle imposte da calcolare sulle attività dell'impresa e l'adeguamento delle pratiche sui prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza delle parti.
2. Le imprese dovrebbero considerare il governo degli aspetti fiscali e la conformità alle norme relative come elementi importanti dei loro meccanismi di controllo e sistemi di gestione del rischio in senso lato. In particolare, i consigli di amministrazione dovrebbero adottare strategie per la gestione del rischio fiscale che permettano di assicurare che i rischi finanziari, legali e di reputazione associati alla fiscalità, siano del tutto identificati e valutati.

Commenti alla fiscalità

Un comportamento responsabile nel campo fiscale implica che le imprese rispettino sia la lettera sia lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali di tutti i paesi nei quali esercitano le proprie attività, cooperino con le autorità e mettano a loro disposizione le informazioni necessarie o richieste per legge. Un'impresa si comporta in conformità con lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali se adotta misure ragionevoli per determinare quale sia l'intenzione del legislatore e interpreta le norme fiscali in coerenza con tale intenzione, alla luce del dato testuale e della giurisprudenza contemporanea rilevante. Le transazioni non dovrebbero essere strutturate in modo da determinare dei risultati fiscali incompatibili con le conseguenze economiche delle transazioni stesse, salvo che esista una normativa specifica destinata a produrre tale risultato. In tal caso, l'impresa dovrebbe ragionevolmente ritenere che la transazione sia strutturata in modo da generare per l'impresa stessa oneri fiscali non contrari alle intenzioni del legislatore.

Gli adempimenti fiscali implicano, inoltre, che si cooperi con le autorità fiscali, mettendo a loro disposizione le informazioni necessarie per assicurare un'applicazione efficace ed equa delle leggi fiscali. Tale cooperazione comporterebbe che si risponda in maniera tempestiva e completa alle richieste di informazioni avanzate dalle autorità competenti in virtù di trattati fiscali o di accordi per lo scambio di informazioni. Tuttavia, tale onere informativo non è senza limiti. In particolare, le *Linee Guida* definiscono un legame tra le informazioni che dovrebbero essere fornite e la loro pertinenza con le norme fiscali applicabili. Si risponde così all'esigenza di contemperare i vincoli imposti alle attività dell'impresa dalle norme fiscali applicabili e all'esigenza delle autorità fiscali di disporre di informazioni complete, tempestive ed esatte onde applicare le norme fiscali di propria competenza.

Gli impegni delle imprese in materia di cooperazione, trasparenza e adempimenti fiscali dovrebbero riflettersi in sistemi, strutture e politiche per la gestione del rischio. Nel caso delle imprese legalmente costituite in forma di società, i consigli di amministrazione sono in grado di controllare il rischio fiscale in vari modi. Ad esempio, essi dovrebbero sviluppare proattivamente opportuni principi di politica fiscale, nonché istituire sistemi interni di controllo fiscale in modo che le azioni degli amministratori siano coerenti con il punto di vista del consiglio di amministrazione in merito. Il Consiglio di amministrazione dovrebbe essere informato di tutti i potenziali rischi fiscali importanti e dovrebbe essere attribuite le responsabilità per l'esercizio delle funzioni di controllo fiscale interno e di rendicontazione al consiglio stesso. Una strategia globale di gestione del rischio, che comprenda gli aspetti fiscali, permette all'impresa non solo di esercitare la propria cittadinanza d'impresa ma anche di gestire il rischio in modo efficace, contribuendo ad evitare all'impresa gravi rischi finanziari, legali e di reputazione.

Il membro di un gruppo multinazionale insediato in un paese può avere relazioni economiche estese con altri membri dello stesso gruppo, insediati in altri paesi. Questi legami possono avere incidenza sugli obblighi fiscali di ciascuna delle parti. Di conseguenza, le autorità fiscali possono avere bisogno di informazioni provenienti dall'estero per valutare questi legami e determinare l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale sul loro territorio. Anche in questo caso, le informazioni che devono essere fornite sono esclusivamente quelle indispensabili o richieste per legge al fine di determinare correttamente l'imposta dovuta dal membro del gruppo multinazionale alla luce dei suddetti legami economici. Le imprese multinazionali dovrebbero cooperare nel fornire tali informazioni.

Un altro banco di prova del comportamento responsabile delle imprese nel campo della fiscalità è quello dei prezzi di trasferimento. La spettacolare espansione del commercio mondiale e degli investimenti diretti transfrontalieri (e il ruolo di primo piano che vi svolgono le imprese multinazionali) ha comportato che i prezzi di trasferimento tendano, oggi, a essere un fattore determinante degli obblighi fiscali dei membri di un gruppo multinazionale, poiché hanno un'influenza sostanziale sulla ripartizione della base imponibile tra i paesi in cui l'impresa multinazionale opera. Il principio di libera concorrenza delle parti contemplato sia nella Convenzione OCSE sul modello fiscale sia nella Convenzione ONU contro la doppia imposizione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, è la misura internazionale utilizzata per la ripartizione degli utili tra le imprese associate. L'applicazione del principio di libera concorrenza impedisce lo spostamento illecito di utili o perdite e minimizza il rischio di doppia imposizione. L'applicazione corretta di tale principio richiede che l'impresa multinazionale cooperi con le autorità fiscali e fornisca tutte le informazioni rilevanti o richieste per legge in merito alla scelta del metodo per la definizione dei prezzi di trasferimento applicati alle transazioni internazionali intraprese dalla stessa e dalla parte associata. Si riconosce che, spesso, è difficile per le multinazionali e per le amministrazioni fiscali decidere se i prezzi di trasferimento siano conformi al principio di libera concorrenza e che l'applicazione di tale principio non è una scienza esatta.

Il Comitato per gli affari fiscali dell'OCSE lavora di continuo alla messa a punto di raccomandazioni volte a garantire la conformità di tali prezzi di trasferimento al principio di libera concorrenza. I suoi lavori hanno dato luogo alla

pubblicazione, nel 1995, delle Direttive dell'OCSE applicabili in materia di prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali che, a loro volta, sono oggetto della Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate (i membri di un gruppo multinazionale rispondono normalmente alla definizione di imprese associate). Le Direttive sui prezzi di trasferimento e la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sono aggiornate di continuo in aderenza ai cambiamenti dell'economia globale ed alle esperienze delle amministrazioni fiscali e dei contribuenti in merito ai prezzi di trasferimento. Il principio di libera concorrenza, applicato all'attribuzione di utili di organizzazioni stabili al fine della determinazione dei diritti d'imposta di uno stato ospitante in virtù di un trattato in materia fiscale, è stato oggetto di una Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE adottata nel 2008.

Le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento concernono l'applicazione del principio di libera concorrenza nella determinazione dei prezzi di trasferimento delle imprese associate. Esse mirano ad aiutare le amministrazioni fiscali (tanto dei paesi aderenti all'OCSE quanto dei paesi non aderenti) e le imprese multinazionali, indicando soluzioni soddisfacenti per entrambi in caso di prezzi di trasferimento, così da ridurre le controversie tra le amministrazioni fiscali e tra queste e le imprese multinazionali ed evitare, in questo modo, costosi processi. Le imprese multinazionali sono invitate a conformarsi alle Direttive dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento, così come modificate e integrate⁷, affinché i loro prezzi di trasferimento rispettino il principio di libera concorrenza.

7. Un paese non aderente all'OCSE, il Brasile, non applica le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento nella propria giurisdizione e, di conseguenza, l'uso degli orientamenti forniti da tali Direttive alle imprese multinazionali per la determinazione del reddito imponibile sulle loro attività in tale paese non si applicano alla luce degli obblighi fiscali stabiliti dalla legislazione brasiliana. Un altro paese non aderente all'OCSE, l'Argentina, sottolinea che le Direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento non sono obbligatorie nella sua giurisdizione.

Parte II

**Procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle
imprese multinazionali**

Decisione del Consiglio dell'OCSE sulle Linee Guida destinate alle imprese multinazionali

IL CONSIGLIO,

Vista la Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 14 dicembre 1960;

Vista la Dichiarazione OCSE sugli Investimenti Internazionali e le Imprese Multinazionali (la "Dichiarazione") con la quale i governi dei paesi aderenti ("paesi aderenti") raccomandano congiuntamente alle imprese multinazionali che operano nei loro territori o a partire da essi l'osservanza delle *Linee Guida* destinate alle imprese multinazionali (le "*Linee guida*");

Riconoscendo che, con la diffusione delle operazioni delle imprese multinazionali nel mondo, la cooperazione internazionale per le questioni concernenti la Dichiarazione dovrebbe essere estesa a tutti i paesi;

Visto il Mandato del Comitato Investimenti, in particolare per quanto riguarda le competenze del Comitato Investimenti circa la Dichiarazione [C(84)171(Final), rinnovata nel C/M(95)21];

Considerando il Rapporto sul Primo riesame della Dichiarazione del 1976 [C(79)102(Final)], il Rapporto sul Secondo riesame della Dichiarazione [C/MIN(84)5(Final)], il Rapporto sul Riesame del 1991 [DAFFE/IME(91)23] e il Rapporto sul Riesame del 2000 delle *Linee guida*;

Vista la Seconda decisione revisionata del Consiglio del giugno 1984 [C(84)90], emendata nel giugno del 1991 [C/MIN(91)7/ANN1] e abrogata il 27 giugno 2000 [C(2000)96/FINAL];

Considerando auspicabile potenziare le procedure che consentirebbero consultazioni sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e promuovere un'efficace applicazione delle *Linee guida*;

Su proposta del Comitato Investimenti:

DECIDE:

I. Punti di Contatto Nazionali

1. I paesi aderenti designeranno i Punti di Contatto Nazionali incaricati di favorire l'efficacia delle *Linee Guida* svolgendo attività di promozione, rispondendo alle richieste d'informazione e contribuendo alla soluzione dei problemi che possono sorgere in relazione alle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, tenendo nel debito conto le annesse indicazioni procedurali. Gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate saranno informati della disponibilità di tali strumenti.
2. I Punti di Contatto Nazionali dei diversi paesi coopereranno tra loro, se necessario, su ogni questione contemplata dalle *Linee Guida* e rilevante per la loro attività. Come regola generale, prima di rivolgersi ad altri Punti di Contatto Nazionali, le consultazioni dovrebbero essere intraprese a livello nazionale.
3. I Punti di Contatto Nazionali si riuniranno regolarmente per condividere le esperienze e per predisporre i rapporti al Comitato Investimenti.
4. I paesi aderenti metteranno a disposizione dei propri Punti di Contatto Nazionali risorse umane e finanziarie in modo che possano adempiere efficacemente alle proprie responsabilità, tenendo conto delle priorità e delle pratiche interne di bilancio.

II. Comitato Investimenti

1. Il Comitato Investimenti (nel seguito "Comitato") procederà periodicamente, o su richiesta di un paese aderente, a promuovere scambi di vedute sulle questioni contemplate dalle *Linee Guida* e sull'esperienza acquisita nella loro applicazione.
2. Il Comitato inviterà periodicamente il Comitato Consultivo Economico e Industriale presso l'OCSE (BIAC) e la Commissione Sindacale Consultiva presso l'OCSE (TUAC), ("gli organi consultivi"), l'OECD Watch nonché altre organizzazioni internazionali, a esprimere il loro punto di vista sulle questioni contemplate dalle *Linee guida*. Inoltre, su richiesta degli stessi, con gli organi consultivi potranno essere organizzati scambi di vedute su tali questioni.
3. Il Comitato, nelle materie trattate dalle *Linee guida*, si impegnerà con i paesi non aderenti al fine di promuovere in tutto il mondo una condotta imprenditoriale responsabile conforme alle *Linee Guida* e a creare condizioni di parità. Si impegnerà inoltre a cooperare con i paesi non aderenti particolarmente interessati alle *Linee Guida* e alla promozione dei principi e degli standard in esse contemplati.
4. Il Comitato avrà il compito di chiarire il significato delle *Linee guida*. Le parti coinvolte in un'istanza specifica che abbia dato luogo ad una richiesta di chiarimento avranno la possibilità di esprimere il proprio punto di vista,

verbalmente o per iscritto. Il Comitato non trarrà conclusioni sul comportamento delle singole imprese.

5. Il Comitato organizzerà scambi di vedute sulle attività svolte dai Punti di Contatto Nazionali allo scopo di migliorare l'efficacia delle *Linee Guida* e di promuovere l'equivalenza funzionale dei Punti di Contatto Nazionali.
6. Nell'esercizio delle sue competenze, tese ad assicurare l'efficace funzionamento delle *Linee guida*, il Comitato dovrà tenere nel debito conto le annesse Indicazioni procedurali.
7. Il Comitato riferirà periodicamente al Consiglio sulle questioni contemplate dalle *Linee guida*. Nei suoi rapporti, il Comitato terrà conto dei rapporti dei Punti di Contatto Nazionali, dei punti di vista espressi dagli organi consultivi, dall'OECD Watch e, se opportuno, dei punti di vista di altre organizzazioni internazionali e dei paesi non aderenti alle *Linee guida*.
8. Il Comitato, in cooperazione con i Punti di Contatto Nazionali, seguirà un'agenda proattiva che promuova l'effettiva osservanza dei principi e degli standard contenuti nelle *Linee Guida* da parte delle imprese. In particolare, cercherà opportunità di collaborazione con gli organi consultivi, L'OECD Watch, altri partner internazionali e altri *stakeholders*, al fine di favorire contributi positivi da parte delle imprese multinazionali nel contesto delle *Linee Guida* per il progresso economico, ambientale e sociale, con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile. Aiuterà le imprese a identificare e ad affrontare i rischi di impatto negativo associati a prodotti, regioni, ambiti o settori specifici.

III. Riesame della Decisione

La presente Decisione sarà riesaminata periodicamente. Il Comitato presenterà proposte a tale scopo.

Indicazioni procedurali

I. Punti di Contatto Nazionali

Il ruolo dei Punti di Contatto Nazionali (PCN) è contribuire a un'efficace attuazione delle *Linee guida*. Essi opereranno secondo i criteri fondamentali di visibilità, accessibilità, trasparenza e responsabilità, perseguendo l'obiettivo dell'equivalenza funzionale.

A. Disposizioni istituzionali

In coerenza con l'obiettivo dell'equivalenza funzionale e della crescita di efficacia delle *Linee guida*, i paesi aderenti godono della più ampia libertà nell'organizzazione dei rispettivi PCN, ricercando il sostegno attivo delle parti sociali, degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali nonché di altre parti interessate, incluse le organizzazioni non governative.

Di conseguenza, i Punti di Contatto Nazionali:

1. saranno composti e organizzati in modo da costituire una base efficace per la gestione della vasta gamma di questioni trattate dalle *Linee Guida* e da operare in modo imparziale pur mantenendo un livello adeguato di responsabilità verso il governo aderente;
2. potranno usare forme organizzative diverse per raggiungere tale obiettivo. Un PCN potrà essere composto da rappresentanti autorevoli di uno o più ministeri, potrà essere un alto funzionario governativo o un ufficio governativo che faccia capo a un alto funzionario. In alternativa, il PCN potrà essere organizzato come un organo di cooperazione o includere esperti indipendenti. Potranno farne parte anche rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e di altre organizzazioni non governative;
3. stabiliranno e manterranno relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle altre parti interessate in grado di contribuire al buon funzionamento delle *Linee guida*.

B. Informazione e promozione

I Punti di Contatto Nazionali:

1. diffonderanno e renderanno disponibili le *Linee Guida* con mezzi adeguati, anche attraverso l'informazione in rete ed anche nelle rispettive lingue nazionali. I potenziali investitori (interni o esterni) dovrebbero essere informati, secondo necessità, sulle *Linee guida*;
2. condurranno azioni di sensibilizzazione sulle *Linee Guida* e sulle relative procedure di attuazione, cooperando, se del caso, con gli ambienti imprenditoriali, con le organizzazioni sindacali, con altre organizzazioni non governative e con il pubblico interessato;
3. risponderanno alle richieste d'informazioni sulle *Linee Guida* formulate da:
 - a) altri Punti di Contatto Nazionali;
 - b) ambienti imprenditoriali, organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e il pubblico in genere;
 - c) governi di paesi non aderenti.

C. Attuazione nelle istanze specifiche

Il PCN contribuirà alla risoluzione delle questioni derivanti dall'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche in modo imparziale, prevedibile, equo e compatibile con i principi e gli standard delle *Linee guida*. Offrirà un forum di discussione e aiuterà gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le altre organizzazioni non governative e le altre parti interessate a risolvere le questioni insorte, in modo efficace, tempestivo e conforme alle leggi applicabili. Nel fornire tale assistenza, il PCN:

1. effettuerà una prima valutazione delle questioni sollevate, per determinare se meritino di essere approfondite, e risponderà alle parti interessate;
2. qualora le questioni poste meritino di essere approfondite, offrirà i suoi buoni uffici per aiutare le parti coinvolte a risolverle. A tale fine, il PCN consulterà le parti interessate e, a seconda dei casi:
 - a) solleciterà il parere delle autorità competenti e/o dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti in materia;
 - b) consulterà il PCN dell'altro paese interessato o degli altri paesi interessati;
 - c) solleciterà il parere del Comitato Investimenti, nel caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in situazioni particolari;
 - d) offrirà e, con l'accordo delle parti interessate, faciliterà l'accesso a strumenti consensuali e a procedure non contenziose, come la conciliazione o la mediazione, al fine di risolvere tali questioni;
3. alla conclusione delle procedure e dopo essersi consultato con le parti interessate, renderà pubblici gli esiti delle procedure, tenendo conto

dell'esigenza di tutelare le informazioni sensibili, di carattere commerciale e non, delle imprese e delle altre parti coinvolte, emettendo:

- a) una dichiarazione, ove il PCN decida che le questioni sollevate non meritino di essere approfondite. La dichiarazione dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate e i motivi della decisione del PCN;
- b) un rapporto, ove le parti abbiano raggiunto un accordo sulle questioni sollevate. Il rapporto dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate, le procedure avviate dal PCN per assistere le parti ed il momento in cui è stato raggiunto l'accordo. Le informazioni sul contenuto dell'accordo saranno incluse solo nella misura in cui le parti interessate diano il proprio consenso;
- c) una dichiarazione, ove non venga raggiunto alcun accordo od una delle parti non sia disponibile a partecipare alle procedure. La dichiarazione dovrà descrivere, come minimo, le questioni sollevate, i motivi per cui il PCN ha deciso che tali questioni meritano di essere approfondite e le procedure avviate dal PCN per assistere le parti. Il PCN, a seconda dei casi, formulerà delle raccomandazioni in merito all'attuazione delle *Linee Guida* che dovranno essere incluse nella dichiarazione. Ove opportuno, la dichiarazione dovrà anche comprendere i motivi che hanno impedito il raggiungimento dell'accordo.

Il PCN notificherà tempestivamente al Comitato Investimenti gli esiti delle procedure delle istanze specifiche.

4. Al fine di facilitare la risoluzione delle questioni sollevate, adotterà misure appropriate per proteggere i dati sensibili, di carattere commerciale e non, nonché gli interessi degli altri *stakeholders* coinvolti nell'istanza specifica. Nel corso delle procedure di cui al paragrafo 2, sarà mantenuto il carattere di riservatezza dei lavori. Al termine di tali procedure, se le parti interessate non avranno raggiunto un accordo per risolvere le questioni sollevate, esse saranno libere di esprimersi e di discutere di tali questioni. Tuttavia, le informazioni e i pareri presentati da una delle parti interessate durante i lavori rimarranno riservati, a meno che questa non ne accetti la divulgazione, o salvo il caso che la riservatezza sia contraria alle disposizioni della legge nazionale.
5. Riguardo alle questioni scaturite in paesi non aderenti, adotterà misure idonee a favorire la comprensione di tali questioni e, se ciò risulterà pertinente e praticabile, seguirà le presenti procedure.

D. Elaborazione dei rapporti

1. Ciascun Punto di Contatto Nazionale presenterà ogni anno un rapporto al Comitato Investimenti.
2. Il rapporto dovrà contenere informazioni sulla natura e sui risultati delle attività svolte dal Punto di Contatto Nazionale, comprese le attività di attuazione nelle istanze specifiche.

II. Comitato Investimenti

1. Il Comitato Investimenti esaminerà le richieste di assistenza avanzate dai PCN nel quadro delle loro attività, specie in caso di dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in particolari circostanze.
2. Con l'obiettivo di accrescere l'efficacia delle *Linee Guida* e di favorire l'equivalenza funzionale dei PCN, il Comitato Investimenti:
 - a) studierà i rapporti dei PCN;
 - b) esaminerà le richieste motivate presentate da un paese aderente, da un organo consultivo o dall'OECD Watch volte ad appurare se un PCN svolga o meno il proprio compito nella gestione delle istanze specifiche.
 - c) valuterà la possibilità di fornire chiarimenti nel caso in cui un paese aderente, un organo consultivo o l'OECD Watch, con richiesta motivata, mettano in dubbio la corretta interpretazione delle *Linee Guida* data da un PCN nelle istanze specifiche;
 - d) formulerà a seconda dei casi raccomandazioni tese a migliorare il funzionamento dei PCN e l'efficace attuazione delle *Linee guida*;
 - e) coopererà con i partner internazionali;
 - f) si impegnerà con i paesi non aderenti interessati sulle materie trattate dalle *Linee Guida* e per la loro attuazione.
3. Il Comitato Investimenti potrà richiedere e tenere in considerazione il parere di esperti su tutte le questioni contemplate dalle *Linee guida*. A tale fine, il Comitato Investimenti deciderà le opportune procedure da seguire.
4. Il Comitato Investimenti svolgerà le proprie funzioni in modo efficiente e tempestivo.
5. Nell'esercizio delle sue competenze, il Comitato Investimenti sarà assistito dal Segretariato OCSE che, sotto la sua guida generale e secondo il Programma di lavoro e di bilancio dell'Organizzazione, dovrà:
 - a) fungere da centro di informazione per i PCN che pongono domande sulla promozione e sull'attuazione delle *Linee guida*;
 - b) raccogliere e rendere di pubblico dominio le informazioni di rilievo sulle tendenze recenti e sulle pratiche emergenti relative alle attività promozionali dei PCN e all'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche. Il Segretariato svilupperà modelli unificati per l'elaborazione dei rapporti, a sostegno della costituzione e dell'aggiornamento di una banca dati per le istanze specifiche, e condurrà delle analisi regolari su tali istanze specifiche;
 - c) facilitare le attività di *peer learning* (apprendimento tra colleghi), incluse le valutazioni volontarie, lo sviluppo delle competenze e l'addestramento, in particolare nei confronti dei PCN dei nuovi paesi aderenti, per le procedure di attuazione delle *Linee Guida* quali la promozione e la facilitazione della conciliazione e della mediazione;
 - d) facilitare la cooperazione tra PCN ove opportuno; e

- e) promuovere le *Linee Guida* nei forum e negli incontri internazionali di interesse, offrendo supporto ai PCN e al Comitato Investimenti nella loro opera di sensibilizzazione sulle *Linee Guida* tra i paesi non aderenti.

Commenti alle procedure di attuazione delle Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

La Decisione del Consiglio rappresenta l'impegno dei paesi aderenti alle *Linee Guida* di promuovere l'attuazione delle raccomandazioni ivi contenute. Le Indicazioni procedurali dei Punti di Contatto Nazionali e del Comitato Investimenti sono allegate alla Decisione del Consiglio.

Per quanto concerne i PCN, la Decisione del Consiglio sottolinea le responsabilità fondamentali dei paesi aderenti alle *Linee guida*, elencate come segue:

- istituire i PCN (che terranno debitamente conto delle Procedure di attuazione delle *Linee Guida* allegate alla Decisione) ed informare le parti interessate dell'esistenza degli strumenti di cui alle *Linee guida*;
- mettere a loro disposizione le risorse umane e finanziarie necessarie;
- mettere i PCN dei vari paesi in grado di cooperare secondo le necessità;
- mettere i PCN in grado di riunirsi periodicamente e di fare rapporto al Comitato Investimenti.

La Decisione del Consiglio definisce altresì le responsabilità del Comitato Investimenti per quanto concerne le *Linee guida*, tra le quali:

- organizzare scambi di vedute sulle questioni che si riferiscono alle *Linee guida*;
- fornire chiarimenti, se necessario;
- organizzare scambi di vedute sulle attività dei PCN;
- riferire al Consiglio dell'OCSE sulle *Linee guida*.

Il Comitato Investimenti è l'organo dell'OCSE incaricato di vigilare sull'applicazione delle *Linee guida*. Tale responsabilità non si riferisce solo alle *Linee Guida* ma anche a tutti gli elementi della Dichiarazione (strumenti relativi al "Trattamento nazionale", agli "Incentivi e disincentivi all'investimento internazionale" nonché agli "Obblighi contraddittori"). Nel quadro della Dichiarazione, il Comitato Investimenti vigila affinché ogni elemento sia rispettato e compreso, si integri con gli altri e operi in armonia con essi.

In considerazione dell'importanza crescente di una condotta imprenditoriale responsabile nei paesi non appartenenti all'OCSE, la Decisione prevede impegno e cooperazione con i paesi non aderenti per le questioni contemplate dalle *Linee guida*. Tale disposizione permette al Comitato Investimenti di organizzare riunioni specifiche con i paesi non aderenti interessati per promuovere la comprensione degli standard e dei principi contenuti

nelle *Linee Guida* e delle relative procedure di attuazione. In conformità con le procedure OCSE applicabili, il Comitato Investimenti può anche associare tali paesi ad attività o progetti speciali sulla condotta imprenditoriale responsabile, invitandoli alle proprie riunioni e alle tavole rotonde sulla responsabilità d'impresa.

Nel quadro della propria "agenda proattiva", il Comitato Investimenti coopera con i PCN e ricerca opportunità di collaborazione con gli organi consultivi, con l'OECD Watch e con altri partner internazionali. Ulteriori orientamenti per i PCN al riguardo sono forniti nel paragrafo 18.

I. Commenti alle Indicazioni procedurali per i PCN

I Punti di Contatto Nazionali hanno un ruolo importante nella crescita di notorietà e di efficacia delle *Linee guida*. Se da un lato spetta alle imprese osservare le *Linee Guida* nel loro comportamento quotidiano, i governi possono, dall'altro, contribuire a migliorare l'efficacia delle procedure di attuazione. A tale fine, questi ultimi hanno convenuto sulla necessità di impartire direttive più precise riguardo i comportamenti e le attività dei PCN, anche mediante riunioni periodiche ed attraverso la supervisione da parte del Comitato Investimenti.

La maggior parte delle funzioni descritte nelle Indicazioni procedurali della Decisione non sono nuove, ma riflettono l'esperienza acquisita e le raccomandazioni formulate nel corso del tempo. La loro descrizione per esteso ha reso più trasparente il funzionamento atteso dei meccanismi di attuazione. Tutte le funzioni sono, ora, definite in quattro punti nelle Indicazioni procedurali relative ai PCN: disposizioni istituzionali, informazione e promozione, attuazione nelle istanze specifiche ed elaborazione dei rapporti.

I quattro punti sono preceduti da un paragrafo introduttivo che definisce la principale finalità dei PCN e i criteri fondamentali per promuovere il concetto di "equivalenza funzionale". Nella misura in cui i governi abbiano la possibilità di organizzare con una certa flessibilità i rispettivi PCN, questi dovrebbero funzionare in modo visibile, accessibile, trasparente e responsabile. Tali criteri guideranno i PCN nell'esercizio delle loro funzioni e saranno, inoltre, utili al Comitato Investimenti quando discuterà del modo in cui i PCN adempiono alla loro missione.

Criteri fondamentali per l'equivalenza funzionale nelle attività dei PCN

Visibilità. Conformemente alla Decisione, i governi dei paesi aderenti s'impegnano a designare i Punti di Contatto Nazionali e ad informare gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, comprese le ONG, sui servizi messi a disposizione dai PCN per l'attuazione delle *Linee guida*. Ai governi si chiede di pubblicare informazioni sul proprio Punto di Contatto Nazionale e di svolgere un ruolo attivo nella promozione delle *Linee guida*, anche attraverso l'organizzazione di seminari e incontri che vertano su tale strumento. Tali eventi potrebbero essere organizzati in cooperazione con le imprese, i sindacati, le ONG e le altre parti interessate, anche se non necessariamente, in ogni occasione, con la partecipazione di tutti i gruppi di cui sopra.

Accessibilità. Un accesso facile ai PCN è importante ai fini del loro buon funzionamento. Ciò significa garantire che le imprese, i sindacati, le ONG e il pubblico in generale possano accedere facilmente. A tale riguardo, possono essere utili anche le comunicazioni in forma elettronica. I PCN dovranno rispondere a ogni legittima richiesta d'informazioni e occuparsi delle questioni specifiche sollevate dalle parti interessate in modo efficace e tempestivo.

Trasparenza. La trasparenza costituisce un criterio importante poiché contribuisce alla responsabilizzazione del PCN e alla crescita della fiducia del pubblico in genere. Di conseguenza, la maggior parte delle attività dei PCN dovrà essere trasparente come principio generale. Ciononostante, quando il PCN offrirà i suoi "buoni uffici" per l'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, dovrà adottare misure adeguate per tutelare la riservatezza dei lavori, a garanzia dell'efficacia stessa del proprio intervento. Il criterio della trasparenza sarà applicato agli esiti dei lavori, salvo i casi in cui il mantenimento della riservatezza risulti necessario ai fini di un'efficace attuazione delle *Linee guida*.

Responsabilità. Un ruolo più attivo dei PCN nell'accrescere la notorietà delle *Linee Guida* ed il loro potenziale contributo alla gestione delle delicate questioni che insorgono tra le imprese e le collettività nel cui contesto esse operano, attireranno l'attenzione dell'opinione pubblica sulle loro attività. A livello nazionale, i Parlamenti potrebbero svolgere un ruolo importante. I rapporti e le riunioni periodiche dei PCN saranno l'occasione per condividere l'esperienza acquisita e per incoraggiare l'adozione di "buone pratiche" da parte dei PCN. Il Comitato Investimenti organizzerà scambi di vedute per condividere l'esperienza acquisita e valutare l'efficacia delle attività dei PCN.

Disposizioni istituzionali

I vertici del PCN dovrebbero essere in grado di guadagnarsi la fiducia dei partner sociali e degli altri *stakeholders*, e di promuovere le *Linee Guida* presso il pubblico.

A prescindere dalla struttura scelta per il PCN, i governi possono anche istituire organi consultivi *multi-stakeholder* od organi di supervisione che assistano i PCN nell'adempimento dei propri compiti.

Quale che sia la loro composizione, i PCN sono chiamati a instaurare e sviluppare relazioni con i rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e delle altre parti interessate.

Informazione e promozione

Le funzioni dei PCN connesse all'informazione e alla promozione sono fondamentali per accrescere la notorietà delle *Linee guida*.

Ai PCN è richiesto di curare la divulgazione delle *Linee Guida* e renderle accessibili *online* e con altri mezzi adeguati, ivi incluse le versioni nelle rispettive lingue nazionali. Le versioni in lingua inglese e francese saranno messe a disposizione dall'OCSE e si raccomanda di creare collegamenti con il sito web delle *Linee guida*. All'occorrenza, i PCN forniranno informazioni sulle *Linee Guida* agli investitori potenziali intenzionati a investire nel paese o all'estero.

I PCN devono fornire informazioni sulle procedure che le parti devono seguire quando sollevano un'istanza specifica o vi resistono. In particolare, essi devono dare consulenza sulle informazioni necessarie a presentare un'istanza specifica, sugli obblighi che

incombono sulle parti coinvolte in un'istanza specifica, in particolare in termini di riservatezza, e fornire indicazioni sulle procedure e sulla relativa tempistica.

Nell'ambito della propria azione di promozione delle *Linee guida*, i PCN cooperano con una vasta gamma di organizzazioni e di soggetti tra i quali, a seconda delle circostanze, gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, altre organizzazioni non governative e altre parti interessate. Tali organizzazioni hanno un forte interesse nella promozione delle *Linee Guida* e le loro reti istituzionali offrono opportunità di promozione che, se utilizzate all'uopo, permetteranno di amplificare enormemente gli sforzi dei PCN in tal senso.

Un'altra attività fondamentale dei PCN consiste nel rispondere alle legittime richieste d'informazioni. A tal proposito tre categorie di *stakeholders* meritano particolare attenzione: i) gli altri Punti di Contatto Nazionali (come previsto da una specifica disposizione della Decisione), ii) gli ambienti imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le organizzazioni non governative e il pubblico, iii) i governi dei paesi che non hanno aderito alle *Linee guida*.

“Agenda proattiva”

In conformità con l'“agenda proattiva” del Comitato Investimenti, i PCN dovranno mantenere contatti regolari, soprattutto a mezzo di riunioni, con i partner sociali e gli altri *stakeholders*, al fine di:

- a) esaminare i nuovi sviluppi e le pratiche emergenti in tema di condotta responsabile d'impresa;
- b) favorire il positivo contributo che le imprese possono apportare al progresso economico, sociale e ambientale;
- c) partecipare, ove opportuno, ad iniziative collettive volte a identificare ed a contrastare i rischi di impatto negativo associati a prodotti, regioni, settori o industrie specifiche.

Peer learning (apprendimento tra colleghi)

Oltre a contribuire ai lavori del Comitato Investimenti per accrescere l'efficacia delle *Linee guida*, i PCN si impegneranno in attività di *peer learning* congiunte. In particolare, essi sono invitati a impegnarsi in *peer review* (revisioni del lavoro tra colleghi) orizzontali a tema od in valutazioni volontarie tra PCN. L'attività di *peer learning* potrà essere portata avanti tramite riunioni in sede OCSE o tramite cooperazione diretta tra PCN.

Attuazione nelle istanze specifiche

In presenza di questioni relative all'attuazione delle *Linee Guida* nelle istanze specifiche, il PCN dovrà contribuire a risolverle. Questa sezione delle Indicazioni procedurali fornisce ai PCN disposizioni utili alla gestione di tali istanze specifiche.

L'efficacia della procedura delle istanze specifiche dipende dal comportamento in buona fede di tutte le parti coinvolte. In questo contesto, "comportamento in buona fede" significa rispondere tempestivamente, rispettare la riservatezza ove opportuno, astenersi dal travisare i fatti e dal minacciare od attuare ritorsioni nei confronti delle parti coinvolte nella procedura e impegnarsi onestamente nelle procedure con l'obiettivo di trovare una soluzione alle questioni sollevate secondo le *Linee guida*.

Principi generali applicabili alle istanze specifiche

In conformità con i criteri fondamentali di equivalenza funzionale nelle proprie attività, i PCN dovranno trattare le istanze specifiche in modo:

Imparziale. I PCN dovranno garantire l'imparzialità nella risoluzione delle istanze specifiche.

Prevedibile. I PCN dovranno garantire la prevedibilità fornendo informazioni chiare ed accessibili al pubblico sul ruolo da essi svolto nella risoluzione delle istanze specifiche ed in particolare sull'offerta di buoni uffici, sulle fasi della procedura seguita per le istanze specifiche e sulla relativa tempistica, nonché sul ruolo potenziale che essi possono assumere sul controllo dell'attuazione degli accordi raggiunti tra le parti.

Equo: i PCN dovranno garantire alle parti una partecipazione al processo in termini giusti ed equi, ad esempio assicurando l'accesso a condizioni ragionevoli alle fonti di informazione utili alla procedura.

Compatibile con le Linee guida. I PCN dovranno operare in conformità ai principi e agli standard contenuti nelle *Linee guida*.

Coordinamento tra PCN nelle istanze specifiche

In generale, le questioni saranno trattate dal PCN del paese in cui sono state sollevate. Nei paesi aderenti, tali questioni saranno, in primo luogo, discusse a livello nazionale, poi, se del caso, affrontate a livello bilaterale. Il PCN del paese ospitante dovrà consultarsi con il PCN del paese d'origine al fine di assistere le parti nella soluzione delle questioni. Quest'ultimo dovrà impegnarsi per offrire tempestivamente l'aiuto appropriato richiesto dal PCN del paese ospitante.

Quando le questioni scaturiranno da attività portate avanti da un'impresa in diversi paesi aderenti oppure da attività di un gruppo di imprese organizzate in consorzio, in *joint venture* od in altra forma simile, stabilite in diversi paesi aderenti, i PCN coinvolti dovranno consultarsi per stabilire quale tra essi incaricare, in via principale, di assistere le parti. I PCN potranno richiedere assistenza al Presidente del Comitato Investimenti per addivenire a tale accordo. Il PCN così designato si consulterà con gli altri PCN, che gli forniranno, su richiesta, adeguato supporto. In mancanza di un accordo tra le parti, il PCN designato adotterà una decisione definitiva di concerto con gli altri PCN.

Valutazione iniziale

Nel procedere alla valutazione iniziale per determinare se la questione meriti un ulteriore approfondimento, il PCN dovrà stabilire se essa sia stata sollevata “in buona fede” e se sia pertinente rispetto all’attuazione delle *Linee guida*. A tal fine, il PCN dovrà considerare:

- l’identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
- la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;
- il legame verosimile tra le attività dell’impresa e la questione sollevata nell’istanza specifica;
- la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
- il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
- la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all’efficace attuazione delle *Linee guida*.

Nel valutare l’incidenza sul procedimento di un’istanza specifica di altri procedimenti nazionali o internazionali che trattano in parallelo questioni analoghe, i PCN non dovranno decidere che le questioni non meritino un ulteriore approfondimento solo per il fatto che dei procedimenti paralleli hanno avuto luogo, sono in corso o potrebbero essere attivati dalle parti coinvolte. I PCN dovranno valutare se l’offerta di buoni uffici possa rendere un contributo positivo alla risoluzione delle questioni sollevate, senza arrecare grave pregiudizio ad alcuna delle parti coinvolte in tali procedimenti paralleli e senza compromettere l’autorità della giustizia. Ai fini di tale valutazione, i PCN potranno tenere conto delle pratiche di altri PCN e, ove opportuno, consultarsi con le istituzioni presso cui sono in corso o potrebbero svolgersi i procedimenti paralleli. Anche le parti dovranno aiutare i PCN ad esaminare tali questioni, fornendo tutte le informazioni utili sui procedimenti paralleli.

Al termine di questa valutazione preliminare il PCN dovrà rispondere alle parti coinvolte. Se il PCN deciderà che la questione non merita ulteriore approfondimento, informerà le parti dei motivi della sua decisione.

Assistenza alle parti

Se le questioni sollevate meriteranno un ulteriore approfondimento, il PCN ne discuterà con le parti in lite e proporrà i suoi “buoni uffici” nel tentativo di addivenire, in via informale, ad una soluzione. Se del caso, i PCN seguiranno la procedura prevista nei paragrafi da C-2.a) a C-2.d). Essi potranno richiedere il parere delle autorità competenti come dei rappresentanti degli ambienti imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali, di altre organizzazioni non governative e di esperti. Un contributo alla disamina delle questioni potrà anche venire dalla consultazione dei PCN di altri paesi o dalla richiesta di assistenza per la soluzione dei problemi interpretativi delle *Linee guida*.

Nel prestare i loro buoni uffici, ove le questioni sollevate lo esigano, i PCN offriranno o faciliteranno l’accesso a procedure consensuali non contenziose, quali la conciliazione o la mediazione, per agevolare la risoluzione delle questioni. Come da prassi consolidata nel caso di ricorso alla conciliazione o alla mediazione, queste procedure non saranno utilizzate

che con l'accordo delle parti interessate ed a fronte del loro impegno a partecipare in buona fede alla procedura.

Prestando i propri buoni uffici, i PCN potranno adottare misure per tutelare l'identità delle parti coinvolte, ove sussistano seri motivi per ritenere che la divulgazione di tali informazioni possa andare a detrimento di una o più delle parti. In particolare in alcuni casi potrebbe essere necessario celare all'impresa coinvolta l'identità di una o più parti.

Conclusione delle procedure

I PCN dovranno sempre rendere pubblici gli esiti di un'istanza specifica, ai sensi dei paragrafi C-3 e C-4 delle Indicazioni procedurali.

Se il PCN, effettuata la valutazione iniziale, deciderà che le questioni sollevate nell'istanza specifica non meritano ulteriore approfondimento, dovrà pubblicare una dichiarazione, dopo essersi consultato con le parti coinvolte e tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza sulle informazioni sensibili di natura commerciale e non. Se il PCN, in base agli esiti della valutazione iniziale, riterrà non corretto rivelare pubblicamente l'identità di una parte nella dichiarazione relativa alla propria decisione, potrà redigere la dichiarazione stessa in modo da proteggere l'identità di tale parte.

Il PCN potrà anche rendere pubblica la propria decisione che le questioni sollevate meritano ulteriore approfondimento e la propria offerta di buoni uffici alle parti interessate.

Se le parti in lite raggiungeranno un accordo sulle questioni sollevate, esse dovranno specificare in tale accordo con quali modalità e in che misura il contenuto dell'accordo sarà reso pubblico. Il PCN, consultate le parti, pubblicherà un rapporto con gli esiti del procedimento. Le parti potranno anche, di comune accordo, chiedere l'assistenza del PCN nel monitoraggio dell'attuazione dell'accordo e il PCN potrà prestarla, nei termini concordati con le parti.

Se le parti in lite non raggiungeranno un accordo sulle questioni sollevate o se il PCN rileverà che una o più delle parti interessate all'istanza specifica non sono disponibili a impegnarsi o a parteciparvi in buona fede, questi pubblicherà una dichiarazione e formulerà, se del caso, delle raccomandazioni per l'attuazione delle *Linee guida*. Questa procedura stabilisce chiaramente che il PCN dovrà pubblicare un comunicato, anche quando non riterrà necessario formulare una specifica raccomandazione. La dichiarazione dovrà menzionare le parti in lite, le questioni sollevate, la data in cui tali questioni sono state presentate al PCN, le eventuali raccomandazioni del PCN e tutte le osservazioni che il PCN riterrà opportuno fare sui motivi per cui non è stato possibile addivenire ad un accordo.

Il PCN dovrà redigere una bozza della dichiarazione, dando alle parti la possibilità di commentarla. Tuttavia, la dichiarazione è del PCN e sarà rimesso alla sua discrezione decidere se modificare o meno la bozza a riscontro dei commenti delle parti. Nel caso di raccomandazioni rivolte dal PCN alle parti, potrebbe essere opportuno, in alcuni casi, verificare con esse come vi abbiano dato seguito. Se il PCN riterrà opportuno monitorare la sorte delle proprie raccomandazioni, la tempistica di tale monitoraggio dovrà essere indicata nella dichiarazione del PCN.

Le dichiarazioni e i rapporti sugli esiti dei procedimenti pubblicati dai PCN possono essere utili per la gestione di programmi e politiche di governo. Al fine di favorire la coerenza delle politiche, i PCN sono invitati a trasmettere le proprie dichiarazioni ed i propri rapporti agli organismi pubblici quando ritengano tali documenti rilevanti per i

programmi e le politiche di uno specifico organismo. Questa disposizione non modifica la natura volontaria delle *Linee guida*.

Trasparenza e riservatezza

La trasparenza è riconosciuta come un principio generale di comportamento dei PCN nei loro rapporti con il pubblico (*cfr. supra, Criteri fondamentali per l'equivalenza funzionale nelle attività dei PCN*). Tuttavia, il paragrafo C-4 delle Indicazioni procedurali ammette l'esistenza di circostanze particolari nelle quali la riservatezza è importante. Il PCN adotterà misure adeguate per proteggere le informazioni sensibili delle imprese. Del pari, altre informazioni, quali l'identità degli individui coinvolti nel procedimento, dovranno restare riservate, ai fini di una maggior efficacia delle *Linee guida*. Resta inteso che i fatti e gli argomenti dedotti dalle parti sono ricompresi nella nozione di "lavori". Ciò non di meno, è importante raggiungere un equilibrio fra la trasparenza e la riservatezza tale da ingenerare fiducia nelle procedure delle *Linee Guida* e determinarne un'efficace attuazione. Di conseguenza, anche se il paragrafo C-4 indica che i lavori legati all'attuazione saranno, di regola, riservati, il loro esito sarà, di norma, trasparente.

Questioni sollevate in paesi non aderenti

Come indicato nel paragrafo 2 del capitolo "Concetti e principi", le imprese sono invitate a osservare le *Linee Guida* ovunque esse esercitino le loro attività, tenendo conto della situazione peculiare dei singoli paesi ospitanti.

- Se questioni connesse alle *Linee Guida* insorgeranno in paesi che non vi hanno aderito, i PCN del paese di origine dovranno adottare misure atte a favorire la comprensione di tali questioni. Le volte in cui risultasse impossibile accedere a tutte le informazioni pertinenti o riunire tutte le parti coinvolte, il PCN potrebbe, comunque, essere in grado di procedere ad almeno alcune delle attività istruttorie. Ad esempio, potrebbe prendere contatti con la direzione aziendale nel paese di origine ed, eventualmente, con le ambasciate e le autorità competenti del paese non aderente.
- I conflitti con le leggi, i regolamenti, le norme e le politiche dei paesi ospitanti potrebbero rendere l'effettiva attuazione delle *Linee guida*, nelle singole fattispecie, più difficile che nei paesi aderenti. Come indicato nel commento del capitolo "Principi generali", sebbene il loro campo di applicazione sia, in molti casi, più ampio di quello delle normative, le *Linee Guida* non hanno né devono avere per scopo quello di porre l'impresa di fronte ad obblighi contraddittori.
- Le parti in lite dovranno essere avvisate dei limiti inerenti all'attuazione delle *Linee Guida* nei paesi non aderenti.
- Le questioni relative all'attuazione delle *Linee Guida* nei paesi non aderenti potranno essere esaminate anche durante le riunioni periodiche dei PCN, onde accumulare competenze utili alla soluzione delle questioni insorte in tali paesi.

Tempistica indicativa

La procedura per le istanze specifiche si articola in tre diverse fasi.

1. *Valutazione iniziale e decisione in merito all'offerta dei buoni uffici a supporto delle parti*: i PCN dovranno cercare di concludere la valutazione iniziale entro tre mesi, anche se potrebbe servire un termine ulteriore per raccogliere le informazioni necessarie ad una decisione consapevole.
2. *Assistenza alle parti impegnate a risolvere le questioni sollevate*: se un PCN deciderà di offrire i propri buoni uffici, esso dovrà impegnarsi a favorire la soluzione tempestiva delle questioni. Essendo consapevole del fatto che i buoni uffici, ivi incluse la mediazione e la conciliazione, alla fin fine, dipendono dalle parti interessate, il PCN dovrà, dopo averle consultate, assegnare alla loro discussione una tempistica ragionevole per risolvere le questioni sollevate. Se le parti non riusciranno a raggiungere un accordo entro i tempi indicati, il PCN dovrà consultarsi con esse per valutare l'opportunità di continuare a prestare loro assistenza: se il PCN concluderà che difficilmente la prosecuzione del procedimento approderebbe a qualcosa, dovrà porvi termine e preparare una dichiarazione.
3. *Conclusione delle procedure*: i PCN dovranno pubblicare la propria dichiarazione od il proprio rapporto entro tre mesi dalla conclusione della procedura.

Come principio generale, i PCN dovrebbero impegnarsi a concludere la procedura entro 12 mesi dal ricevimento dell'istanza specifica; è riconosciuta, tuttavia, la facoltà di prorogare detto termine laddove le circostanze lo richiedano, ad esempio quando la questione sia sollevata in un paese non aderente.

Rapporti al Comitato Investimenti

L'elaborazione dei rapporti costituisce una responsabilità importante dei PCN, che permette anche di costituire una base di conoscenze e di competenze utili ad accrescere l'efficacia delle *Linee guida*. Pertanto, i PCN riporteranno al Comitato Investimenti in modo tale da permettere di includere nel Rapporto annuale sulle *Linee Guida OCSE* informazioni su tutte le istanze specifiche sollevate dalle parti, comprese quelle che si trovano nella fase di valutazione iniziale, quelle per cui le offerte dei buoni uffici sono state proposte e ancora in corso di discussione e quelle per cui il PCN ha deciso di non offrire i propri buoni uffici dopo la valutazione iniziale. Nei loro rapporti sulle attività di attuazione nelle istanze specifiche, i PCN dovranno conformarsi ai principi di trasparenza e di riservatezza contemplati nel paragrafo C-4.

II. Commenti alle Indicazioni procedurali per il Comitato Investimenti

Le Indicazioni procedurali allegate alla Decisione del Consiglio forniscono una serie di ulteriori disposizioni rivolte al Comitato Investimenti nell'esercizio delle sue responsabilità, quali:

- adempiere ai propri compiti in maniera efficace e tempestiva;

- esaminare le richieste di assistenza dei PCN;
- organizzare scambi di vedute sulle attività dei PCN;
- prevedere la possibilità di avvalersi del parere di partner internazionali e di esperti.

Il carattere non obbligatorio delle *Linee Guida* impedisce al Comitato Investimenti di agire come un organo giudiziario o quasi giudiziario. Né le conclusioni e i comunicati formulati dai PCN (che non riguardino l'interpretazione delle *Linee guida*) dovranno essere messi in discussione dal Comitato Investimenti. La Decisione tiene ferma la disposizione che impone al Comitato Investimenti di astenersi dal trarre conclusioni sul comportamento di singole imprese.

Il Comitato Investimenti esaminerà le richieste di assistenza dei PCN, anche nei casi nei quali sussistano dubbi sull'interpretazione delle *Linee Guida* in particolari circostanze. Questo paragrafo riflette il paragrafo C-2.c) delle Indicazioni procedurali allegate alla Decisione del Consiglio concernente i PCN, in virtù del quale essi sono invitati a chiedere il parere del Comitato Investimenti in caso di dubbio sull'interpretazione delle *Linee guida*.

In sede di dibattito sulle attività dei PCN, il Comitato Investimenti potrà formulare raccomandazioni, se del caso, per migliorarne il funzionamento, nell'ottica di un'efficace attuazione delle *Linee guida*.

Il Comitato Investimenti prenderà in considerazione anche le richieste motivate presentate dai paesi aderenti, da organi consultivi o dall'OECD Watch, nelle quali si lamenti che, in una istanza specifica, un PCN non adempia ai propri obblighi procedurali di attuazione delle *Linee guida*. Tale disposizione integra quelle di cui alle Indicazioni procedurali concernenti l'elaborazione dei rapporti dei PCN sulle attività svolte.

Rimarrà responsabilità primaria del Comitato Investimenti quella di chiarire, a livello multilaterale, il significato delle *Linee Guida* onde garantirne l'omogeneità d'interpretazione nei vari paesi. Il Comitato Investimenti esaminerà anche le richieste motivate, presentate da un paese aderente, da un organo consultivo o dall'OECD Watch di verificare se l'interpretazione delle *Linee Guida* da parte di un PCN sia coerente con quella del Comitato Investimenti.

Infine, il Comitato Investimenti potrà decidere di avvalersi del parere di esperti per analizzare e redigere rapporti su questioni più generali (ad esempio, il lavoro minorile, i diritti dell'uomo) o su questioni particolari, oppure per accrescere l'efficacia delle procedure. A tale scopo, il Comitato Investimenti potrebbe chiedere l'intervento di esperti provenienti dall'OCSE, da altri organismi internazionali, da organi consultivi, da ONG, da ambienti universitari e così via. Resta inteso che questi esperti non costituiranno un tavolo incaricato di risolvere questioni specifiche.

www.oecd.org/daf/investment/guidelines

